Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 20 del 25 gennaio 1990 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 gennaio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 5

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 446.

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 447.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato del Kuwait per la promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 dicembre 1987.

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 448.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 febbraio 1987.

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 449.

Accettazione degli emendamenti all'atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella 55ª sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 446.

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 62 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere annuo valutato in lire 3 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

CONVENZIONE CONSOLARE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TUNISINA

La Repubblica Italiana
e
la Repubblica Tunisina

Animate dal desiderio di sviluppare i rapporti di amicizia e di cooperazione esistenti tra i due paesi e di regolare in tale spirito le loro relazioni consolari al fine di facilitare la protezione e la difesa degli interessi dei rispettivi cittadini;

Affermando che le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 continueranno a disciplinare le questioni che non saranno state appositamente regolate dalle disposizioni della presente Convenzione;

Hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione Consolare e hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno così intese:

1. per "Stato d'invio", la Parte contraente che nomina i funzionari consolari come definiti qui di seguito;

2. per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio della quale i funzionari consolari esercitano le loro funzioni;

3. per "cittadini", le persone fisiche o morali di ciascuno dei due Paesi, considerati come tali dalla rispettiva legislazione di ciascuna delle Parti contraenti;

4. per "Ufficio consolare", qualsiasi consolato generale, consolato, vice consolato, agenzia consolare o cancelleria consolare distaccata;

5. per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito nello Stato di residenza ad un ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;

6. per "Capo dell'Ufficio consolare", ogni persona incaricata di agire in tale qualità;

7. per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio consolare, debitamente incaricata dallo Stato d'invio ad esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza.

Esistono due categorie di funzionari consolari: i funzionari consolari di carriera ed i funzionari consolari onorari. Le disposizioni del titolo III della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del titolo V si applicano agli uffici consolari diretti da funzionari consolari onorari.

8. per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;

9. per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;

10. per "membro dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;

11. per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare;

12. per "locali consolari", gli edifici, o le parti di edifici e i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare.

13. per "archivi consolari", tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i films, i nastri magnetici, e i registri dell'Ufficio consolare, nonchè il materiale di cifra, gli schedari semplici o informatizzati ed i mobili destinati alla loro protezione e conservazione;

14. per "nave dello Stato d'invio", ogni natante immatricolato o registrato in conformità alla legislazione dello Stato d'invio, ivi compresi quelli di cui lo Stato d'invio è proprietario, ad eccezione delle navi da guerra;

15. per "aeromobile dello Stato d'invio", ogni aeromobile immatricolato o registrato in conformità allà legislazione dello Stato d'invio, ivi compresi quelli che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.

TITOLO II
STABILIMENTO ED ESERCIZIO DELLE RELAZIONI CONSOLARI

Articolo 2
Istituzione di un Ufficio Consolare

1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di istituire e di mantenere Uffici consolari nel territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima.

2. La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono fissate dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza.

3. Ulteriori modifiche possono essere apportate dallo Stato d'invio per quanto riguarda la sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e circoscrizione con il consenso dello Stato di residenza.

4. In mancanza di accordi espliciti in merito all'organico del personale dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza può esigere che tale organico sia mantenuto nei limiti che esso considera come ragionevoli e normali, tenuto conto delle circostanze e delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e delle necessità dell'Ufficio consolare.

Articolo 3
Nomina e assunzione di funzioni dei funzionari consolari

1. Lo Stato di invio è tenuto a informare lo Stato di residenza, per via diplomatica, della nomina o della designazione di ogni persona in qualità di funzionario consolare e, ove si tratti del Capo dell'Ufficio consolare, di presentare la sua lettera patente, di commissione, o atto simile. La lettera patente, di commissione o l'atto simile indicano in particolare la sede e la circoscrizione dell'Ufficio consolare.

2. Secondo le regole e formalità in vigore sul suo territorio, lo Stato di residenza rilascia al Capo dell'Ufficio consolare, al più presto possibile e gratuitamente, un exequatur o altra autorizzazione che indichi in particolare la sede e la circoscrizione dell'Ufficio consolare.

3. Dal momento in cui ha ottenuto l'exequatur o altra autorizzazione, il Capo dell'Ufficio consolare è ammesso all'esercizio delle sue funzioni ed a beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione. In attesa dell'exequatur o altra autorizzazione, lo Stato di residenza puo consentire che egli sia ammesso, a titolo provvisorio, a tale esercizio e a tale beneficio.

2 — Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 20.

4. Per quanto riguarda i funzionari consolari che non sono Capi dell'Ufficio, lo Stato di residenza li ammette all'esercizio delle loro funzioni per il fatto stesso della loro nomina che deve essere notificata.

5. L'exequatur non può essere rifiutato o ritirato che per motivi gravi. Analoghi motivi valgono per il rifiuto di ammissione o per la richiesta di richiamo di funzionari consolari che non siano Capi dell'Ufficio.

Articolo 4

Notifica alle autorità della circoscrizione consolare

Dal momento in cui il Capo dell'Ufficio consolare e ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e tenuto ad informare le autorità competenti della circoscrizione consolare; esso e altresì tenuto a vigilare che siano adottate le misure necessarie per porre in grado il Capo dell'Ufficio consolare di adempiere alle proprie funzioni e di godere del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 5

Nomina degli altri membri dell'Ufficio consolare

1. Lo Stato di residenza deve essere informato, per via diplomatica, dell'assegnazione di ogni impiegato consolare o di ogni membro del personale di servizio ad un Ufficio consolare.

2. Lo Stato di residenza puo rifiutare al momento della notifica, o successivamente cessare di riconoscere qualsiasi persona che abbia la qualifica di impiegato consolare o di membro del personale di servizio. In tale eventualità, lo Stato d'invio, a seconda dei casi, richiama la persona di cui trattasi o pone fine alle sue funzioni presso l'Ufficio consolare.

Articolo 6

Esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche, nella misura in cui sia consentito dal contesto, all'esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica.

2. I nomi dei membri della missione diplomatica addetti alla sezione consolare o cui sono comunque affidate le funzioni consolari della missione, sono notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da detto Ministero.

3. Nell'esercizio delle funzioni consolari la missione diplomatica può rivolgersi:

a) alle autorità locali della circoscrizione consolare;

b) alle autorità centrali dello Stato di residenza qualora lo consentano le leggi, regolamenti e usi in vigore in detto Stato di residenza o gli accordi internazionali in materia.

4. L'esercizio di funzioni consolari da parte dei membri di una missione diplomatica, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non influisce sui privilegi e sulle immunità di cui godono in qualità di membri del personale diplomatico di tale missione.

Articolo 7

Esercizio a titolo temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare

1. Se il Capo dell'Ufficio consolare è impedito nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto è vacante, lo Stato d'invio può designare una persona preposta a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare. Tale designazione è notificata al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. Il reggente dell'Ufficio consolare così designato gode dei privilegi e delle immunità concessi al Capo dell'Ufficio consolare che sostituisce, o qualora questo sia più favorevole, del trattamento che riceveva sino a quel momento nello Stato di residenza.

2. Rimane inteso tuttavia che lo Stato di residenza non è tenuto, secondo il paragrafo 1 del presente articolo, a concedere alla persona designata a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare, i diritti, privilegi o immunità, il cui esercizio o godimento siano subordinati a condizioni che non si verificano per il reggente.

3. Se un membro del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza è designato a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare, in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, esso continua a beneficiare dei privilegi e delle immunità diplomatiche qualora lo Stato di residenza non vi si opponga.

Articolo 8

Notifica allo Stato di residenza delle nomine, arrivi e partenze

Il Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o l'autorità designata da quest'ultimo deve essere informato:

a) dell'arrivo dei membri dell'Ufficio consolare dopo la loro assegnazione all'Ufficio consolare, di ogni modifica concernente il loro status che possa intervenire durante il loro servizio presso l'Ufficio consolare, come pure della loro partenza definitiva dallo Stato di residenza o della cessazione dalle loro funzioni presso l'Ufficio consolare;

b) dell'arrivo nello Stato di residenza e della partenza definitiva da questo Stato dei familiari dei membri dell'ufficio consolare con essi conviventi e di membri del personale di servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare purchè essi abbiano diritto ai privilegi ed immunità, e se del caso, del fatto che una tale persona divenga membro della famiglia o cessi di esserlo;

c) dell'arrivo nello Stato di residenza o della partenza definitiva da questo Stato dei membri del personale domestico che non sono cittadini di detto Stato e sono al servizio esclusivo di un membro dell'Ufficio consolare e, se del caso, del fatto che inizino il servizio presso di lui o lo cessino;

d) dell'assunzione e della cessazione delle mansioni in un Ufficio consolare da parte di impiegati consolari e di membri del personale di servizio assunti nello Stato di residenza.

TITOLO - III -

PRIVILEGI ED IMMUNITA' RELATIVI AGLI UFFICI CONSOLARI, AI FUNZIONARI CONSOLARI DI CARRIERA ED AGLI ALTRI MEMBRI DI UN UFFICIO CONSOLARE

Articolo 9

Locali e alloggio

1. Lo Stato d'invio può, alle condizioni e sotto tutte le forme previste dalla legislazione dello Stato di residenza:

a) acquistare in proprietà, in godimento, o in qualsiasi altra forma giuridica, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze necessari per la sistemazione o il mantenimento di un Ufficio consolare o per la residenza di membri di un Ufficio consolare;

b) costruire, ai medesimi fini, edifici, parti di edifici o dipendenze sui terreni che ha acquistato, a norma della lettera a) del presente paragrafo;

c) alienare i diritti o i beni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

2. Lo Stato di residenza deve sia facilitare l'acquisto da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia assistere lo Stato d'invio a procurarsi tali locali in altro modo. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri.

3. Le disposizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.

Articolo 10
Uso delle bandiere e degli stemmi nazionali

1. La bandiera nazionale dello Stato d'invio può essere issata sugli edifici dell'Ufficio consolare, sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare e sui suoi mezzi di trasporto allorchè siano adoperati a fini di servizio.

2. Lo stemma dello Stato d'invio, con l'indicazione dell'Ufficio consolare nella lingua ufficiale di questo Stato ed in quella dello Stato di residenza, può essere apposto sugli edifici in cui ha sede l'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare.

3. Ognuna delle Parti contraenti ne assicura il rispetto e la protezione.

Articolo 11
Esenzione dalla requisizione

1. Lo Stato d'invio beneficia dell'esenzione da ogni forma di requisizione ai fini di difesa nazionale o di utilità pubblica per quanto riguarda:

a) i locali consolari, ivi compresi i beni mobili e le installazioni che vi si trovano;

b) i mezzi di trasporto dell'Ufficio consolare.

2. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non impediscono che lo Stato di residenza espropri, a fini di difesa nazionale o di utilità pubblica, in conformità alla sua legislazione, i locali consolari dello Stato d'invio o la residenza di un membro dell'Ufficio consolare di detto Stato. Qualora un tale provvedimento al riguardo di uno di questi beni si renda necessario, verrà presa ogni misura per evitare di ostacolare l'esercizio delle funzioni consolari.

Inoltre, un'indennità immediata, adeguata e effettiva deve essere versata in caso di esproprio. Tale indennità deve poter essere trasferita a destinazione nello Stato d'invio in un lasso di tempo ragionevole.

Articolo 12
Esenzione fiscale dei locali consolari

1. Lo Stato d'invio e esentato nello Stato di residenza da ogni tassa e imposta statale, regionale o comunale per ciò che riguarda:

a) l'acquisto in proprietà, in possesso o in godimento, la proprietà, il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di edifici, la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un ufficio consolare o alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare;

b) l'acquisto, la proprietà, il possesso o l'utilizzazione, secondo le disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dai diritti e tasse imposti in occasione o a causa di importazione o riesportazione e oggetto esclusivo delle disposizioni dell'articolo 23.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi.

3. L'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto di tale Stato.

Articolo 13

Inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare

I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare di carriera sono inviolabili. Le Autorità dello Stato di residenza non possono accedervi, tranne che con il consenso del Capo dell'Ufficio consolare della persona da lui designata o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio.

Tuttavia questo consenso può essere presunto nel caso di incendio o altro sinistro che esigano misure immediate di protezione.

Articolo 14

Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari

In conformità ai principi riconosciuti di diritto internazionale, gli archivi ed ogni altro documento e registro sono inviolabili in qualsiasi luogo e in ogni tempo, e le autorità dello Stato di residenza non possono, per nessuna ragione, esaminarli o trattenerli.

Articolo 15

Facilitazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni

1. Lo Stato di residenza accorda ogni necessaria facilitazione per l'adempimento delle funzioni dell'Ufficio consolare ed adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attività e di godere dei diritti, privilegi ed immunità concessi dalla presente Convenzione.

2. Le Autorità dello Stato di residenza trattano i funzionari consolari con il rispetto loro dovuto in ragione della loro qualifica e prendono ogni adeguato provvedimento per impedire qualsiasi pregiudizio alla loro persona, alla loro libertà ed alla loro dignità.

3. Fatte salve le disposizioni dell'art. 13, lo Stato di residenza ha l'obbligo particolare di adottare tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati e per impedire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia sminuita.

Articolo 16

Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno

1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari come pure i membri conviventi della loro famiglia, sono esenti da qualsiasi obbligo previsto dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permessi di soggiorno.

2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano né all'impiegato consolare che non è un impiegato permanente dello Stato d'invio o che esercita un'attività privata lucrativa nello Stato di residenza, né a un membro della sua famiglia.

Articolo 17

Esenzione dal permesso di lavoro

1. I membri dell'Ufficio consolare sono, per quanto riguarda i servizi resi allo Stato d'invio, esenti dagli obblighi che le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza relativi all'impiego di personale straniero impongono in materia di permesso di lavoro.

2. I membri del personale domestico dei funzionari ed impiegati consolari, se non svolgono nessun'altro impiego privato di carattere lucrativo nello Stato di residenza, sono esenti dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 18

Esenzione dal regime di sicurezza sociale

1. I membri dell'Ufficio consolare, per quanto riguarda i loro servizi resi allo Stato d'invio, come pure i membri della loro famiglia con essi conviventi e che non esercitano attività lucrativa, sono esenti dalle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.

2. L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica anche ai membri del personale domestico che sono al servizio esclusivo dei membri dell'Ufficio consolare, a condizione che:

a) non siano cittadini, né residenti permanenti dello Stato di residenza; e

b) che siano sottoposti alle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.

3. I membri dell'Ufficio consolare, che hanno al loro servizio delle persone alle quali non si applica l'esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo, devono osservare gli obblighi che le disposizioni di sicurezza sociale dello Stato di residenza impongono al datore di lavoro.

4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione su base volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, nella misura in cui sia consentita da tale Stato.

Articolo 19

Libertà di movimento

Fatte salve le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza relativi alle zone il cui accesso è vietato o disciplinato per ragioni di sicurezza nazionale, ogni membro dell'Ufficio consolare è autorizzato a circolare liberamente nello Stato di residenza.

Articolo 20

Libertà di comunicazione

1. Lo Stato di residenza accorda e protegge la libertà di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali. Nel comunicare con il proprio Governo, con le missioni diplomatiche e con gli altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque si trovino, l'Ufficio consolare può usare ogni mezzo di comunicazione appropriato, compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare, e i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia l'Ufficio consolare non può installare né utilizzare un apparecchio radio ricevente e trasmittente se non con l'assenso dello Stato di residenza.

2. La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare è inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" designa tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni.

3. La valigia consolare non deve essere né aperta, né trattenuta. Tuttavia, se le autorità competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi di ritenere che la valigia contenga altri oggetti oltre la corrispondenza, i documenti e gli oggetti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, esse possono richiedere la sua apertura in loro presenza da un rappresentante autorizzato dello Stato d'invio. Se le autorità del detto Stato si oppongono all'apertura, la valigia sarà rinviata al suo luogo di origine.

4. I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare dei contrassegni visibili indicanti il loro carattere e possono contenere soltanto la corrispondenza ufficiale, nonchè documenti o oggetti destinati esclusivamente ad un uso di ufficio.

5. Il corriere consolare deve essere in possesso di un documento ufficiale attestante la sua qualità e precisante il numero di colli che costituiscono la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non vi acconsenta, il corriere consolare non deve essere nè un cittadino dello Stato di residenza, nè, a meno che sia cittadino dello Stato d'invio, un residente permanente dello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, tale corriere è protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilità della sua persona e non può essere sottoposto a nessuna forma di arresto o di detenzione.

6. Lo Stato d'invio, le sue missioni diplomatiche ed i suoi uffici consolari possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In tal caso, le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sono ugualmente applicabili, fermo restando che le immunità che vi sono menzionate cessano di essere applicabili al momento che il corriere avrà consegnato al destinatario la valigia consolare a lui affidata.

7. La valigia consolare può essere affidata al capitano di una nave o di un aeromobile di linea diretto verso un punto di entrata autorizzato. Il capitano deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero dei colli che costituiscono la valigia, ma non e considerato corriere consolare. In base ad intese con le autorità locali competenti, l'Ufficio consolare puo inviare uno dei suoi membri per ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dalle mani del capitano della nave o dell'aeromobile.

Articolo 21

Diritti e percezioni consolari

1. Nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali, i funzionari consolari possono riscuotere i diritti e le percezioni previsti dalla legislazione dello Stato d'invio. I diritti e le percezioni riscossi sono convertibili in valuta e trasferiti a destinazione in tale Stato entro un lasso di tempo ragionevole.

2. Lo Stato d'invio e esentato da imposte e tasse di qualsiasi natura stabilite o percepite dallo Stato di residenza sulle riscossioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulle ricevute che le certificano.

Articolo 22

1 I funzionari consolari e gli impiegati consolari, come pure i membri delle loro famiglie con essi conviventi, sono esenti da ogni imposta o tassa personale e reale, statale, regionale o comunale, ad eccezione:

a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente incorporate nei prezzi delle merci o dei servizi;

b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati nel territorio dello Stato di residenza;

c) delle imposte di successione e delle imposte sui trasferimenti di proprietà vigenti nello Stato di residenza, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 24;

d) delle imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi gli utili di capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte sul capitale prelevato sugli investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;

e) delle imposte e tasse percepite quale corrispettivo della prestazione di determinati servizi;

f) delle imposte di registro, giudiziarie, d'ipoteca e di bollo, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 12.

2. I membri del personale di servizio sono esenti da imposte e tasse sui salari che percepiscono dallo Stato d'invio per i loro servizi.

3. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone i cui emolumenti o salari non sono esenti dall'imposta sul reddito nello Stato di residenza devono conformarsi agli obblighi che le leggi e regolamenti di detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di riscossione dell'imposta sul reddito.

Articolo 23

Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale

1. Nel rispetto delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e concede l'esenzione dai dazi doganali, tasse o altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, per:

a) gli oggetti destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare;

b) gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia con lui conviventi compresi tutti gli effetti occorrenti per la sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere le quantità necessarie per uso diretto da parte degli interessati.

2. Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi ed esenzioni previsti al comma b) del paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda gli oggetti importati per la loro prima sistemazione.

I bagagli personali al seguito di funzionari consolari e dei familiari con lui conviventi sono esenti dalla visita doganale. Essi non possono essere sottoposti alla visita se non nel caso in cui vi siano serie ragioni di supporre che contengano oggetti diversi da quelli di cui al

comma b) del paragrafo 1 del presente articolo, o di oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o soggetti a leggi e regolamenti di quarantena. Tale visita può aver luogo solo in presenza del funzionario consolare interessato o di un membro della sua famiglia.

Articolo 24

Successione di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia

In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia con lui convivente, lo Stato di residenza è tenuto:

1. A consentire l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli acquisiti nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento del decesso.

2. A non esigere nessuna imposta statale, regionale o comunale di successione, ne di trasferimento di proprietà su beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza sia dovuta unicamente alla presenza del defunto in detto Stato, in qualità di membro dell'Ufficio consolare, o di membro della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare.

Articolo 25

Inviolabilità personale dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari non possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva se non nel caso di infrazione passibile di un pena privativa della libertà personale di non meno di cinque anni secondo la legislazione dello Stato di residenza e sulla base di una decisione dell'autorità giudiziaria competente.

2. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere posti in stato di detenzione o sottoposti a qualsiasi altra forma di limitazione della loro libertà personale, se non in esecuzione di una sentenza giudiziaria definitiva.

3. Quando un procedimento penale è iniziato contro un funzionario consolare, egli è tenuto a presentarsi davanti alle autorità competenti. Tuttavia, detto procedimento deve essere condotto con i riguardi dovutigli in considerazione della sua posizione ufficiale, e, ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando, nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si renda necessario di porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento diretto contro di lui dovrà essere iniziato senza indugio.

Articolo 26

Notifica dei casi di arresto, di detenzione o di procedimento

In caso di arresto o di detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimenti penali avviati contro di lui, lo Stato di residenza è tenuto ad informarne immediatamente il Capo dell'Ufficio consolare. Se è quest'ultimo ad essere direttamente colpito da una di queste misure, lo Stato di residenza ne deve informare lo Stato d'invio per via diplomatica.

Articolo 27

Immunità dalla giurisdizione

1. Nel compimento degli atti d'ufficio i funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono assoggettati alla giurisdizione degli organi giudiziari ed amministrativi dello Stato di residenza.

Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano tuttavia in caso di azione civile:

a) che risulti dalla stipulazione di un contratto concluso da un funzionario consolare o da un impiegato consolare, nel quale egli non rappresentava, espressamente o implicitamente, lo Stato d'invio, o

b) intentata da un terzo per un danno risultante da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, natante o un aeromobile.

Articolo 28

Obbligo di deporre in qualità di testimone

1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni in procedimenti giudiziari ed amministrativi. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutarsi di rispondere come testimoni, tranne che nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Qualora un funzionario consolare rifiuti di testimoniare, nessuna misura coercitiva o altra sanzione può essergli applicata.

2. L'autorità che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare un funzionario consolare nell'adempimento delle sue funzioni. Essa può raccogliere la testimonianza presso la sua residenza o presso l'Ufficio consolare, o accettare una dichiarazione scritta da parte sua, tutte le volte che ciò sia possibile.

3. I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti inerenti l'esercizio delle loro funzioni ed a esibire la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi. Hanno altresì il diritto di rifiutare di testimoniare in qualità di esperti sulla legislazione nazionale dello Stato d'invio.

Articolo 29

Rinuncia ai privilegi e alle immunità

1. Lo Stato d'invio può rinunciare, nei riguardi di un membro dell'Ufficio consolare, ai privilegi ed immunità previsti dalla presente Convenzione.

2. Tale rinuncia deve sempre essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.

3. Se un funzionario consolare avvia un procedimento in una materia per la quale beneficierebbe dell'immunità della giurisdizione ai sensi dell'art. 27, egli non può invocare l'immunità dalla giusrisdizione nei confronti di ogni azione in riconvenzione direttamente connessa all'azione principale.

4. La rinuncia all'immunità dalla giurisdizione per un'azione civile o amministrativa non implica la rinuncia all'immunità per quanto riguarda le misure connesse all'esecuzione del giudizio, per le quali è necessaria una rinuncia distinta.

Articolo 30

Osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza

Senza pregiudizio dei loro privilegi ed immunità, tutte le persone che beneficiano di detti privilegi ed immunità hanno il dovere di osservare le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, ed in particolare il regolamento in materia di circolazione stradale.

Esse hanno anche il dovere di non interferire negli affari interni di questo Stato.

Articolo 31

Assicurazioni contro i danni causati a terzi

I membri dell'Ufficio consolare devono ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazione per responsabilità civile per l'utilizzazione di ogni veicolo, nave o aereo.

Articolo 32

Disposizioni generali sui privilegi e sulle immunità

1. I membri dell'Ufficio consolare che sono cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo, o residenti permanenti dello Stato di

residenza e svolgono in detto Stato una attività privata a carattere lucrativo, non beneficiano delle agevolazioni dei privilegi e delle immunità previsti al presente titolo, per gli atti che non sono inerenti all'esercizio delle loro funzioni.

2. I familiari di un membro dell'Ufficio consolare che sono essi stessi cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo, o residenti permanenti dello Stato di residenza, non beneficiano delle agevolazioni dei privilegi e delle immunità previsti al presente titolo.

3. Lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in modo da non ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Articolo 33

Inizio e cessazione dei privilegi e delle immunità consolari

1. Ogni membro dell'Ufficio consolare gode dei privilegi ed immunità previsti dalla presente Convenzione dopo la notifica effettuata alle autorità competenti dello Stato di residenza e a partire dal suo ingresso in tale Stato per raggiungere il proprio Ufficio o, se si trovi già su tale territorio, a partire dalla assunzione delle sue funzioni, presso l'Ufficio consolare.

2. I familiari di un membro dell'Ufficio consolare con lui conviventi, come pure i membri del personale domestico, beneficiano dei privilegi ed immunità previsti dalla presente Convenzione a partire dall'ultima delle seguenti date; quella a partire dalla quale il suddetto membro dell'Ufficio consolare gode di privilegi ed immunità in base al paragrafo 1 del presente articolo o quella alla quale sono divenuti membri della suddetta famiglia o del suddetto personale domèstico, fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda il membro dell'Ufficio consolare.

3. Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare, i suoi privilegi ed immunità, come pure quelli dei familiari con lui conviventi, dei membri del suo personale domestico, terminano normalmente alla prima delle seguenti date: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza o alla scadenza di un termine ragionevole che gli sia stato concesso a tal fine, ma sussistono fino a quel momento, anche in caso di conflitto armato. Per quanto riguarda le persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i loro privilegi ed immunità cessano non appena esse avranno smesso di appartenere alla famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare, rimanendo tuttavia inteso che, se dette persone hanno l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza a una scadenza ragionevole, i loro privilegi ed immunità sussistono fino al momento della loro partenza.

4. Tuttavia, per quanto riguarda gli atti compiuti da un funzionario consolare o da un impiegato consolare nell'esercizio delle sue funzioni, l'immunità dalla giurisdizione sussiste senza limiti di durata.

5. In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare, i familiari conviventi con lui, continuano a godere dei privilegi ed immunità di cui beneficiano, sino alla prima delle seguenti date: quella alla quale lasciano il territorio dello Stato di residenza o alla scadenza di un termine ragionevole che venga loro concesso a tal fine.

Articolo 34

Osservanza delle formalità amministrative

1. Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i suoi familiari devono ottemperare alle formalità prescritte dalle autorità amministrative dello Stato di residenza, per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni del titolo III.

2. Le Autorità competenti dello Stato di residenza rilasciano un documento d'identità ai funzionari e impiegati consolari e ai membri delle loro famiglie che non hanno la cittadinanza dello Stato di residenza.

TITOLO IV

FUNZIONI CONSOLARI

Articolo 35

Ambito delle funzioni consolari

I funzionari consolari sono abilitati a:

1. Proteggere nello Stato di residenza i diritti e gli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini e favorire lo sviluppo dei rapporti nei settori commerciale, economico, turistico, sociale, scientifico, culturale e tecnico tra le Parti contraenti.

2. Assistere i cittadini dello Stato d'invio nei rapporti con le autorità dello Stato di residenza.

3. Prestare soccorso e assistenza ai cittadini, persone fisiche e morali dello Stato d'invio.

4. Prendere nel rispetto delle prassi e procedure in vigore nello Stato di residenza, i provvedimenti atti ad assicurare la rappresentanza adeguata dei cittadini dello Stato d'invio presso i tribunali o le altre autorità dello Stato di residenza ed adottare misure provvisorie di salvaguardia dei diritti ed interessi di tale cittadini allorchè, a causa della loro assenza o per qualsiasi altro motivo, essi non possono tutelare in tempo utile i loro diritti ed interessi.

5. Informarsi con tutti mezzi leciti sulla situazione e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, culturale e tecnica dello Stato di residenza, riferire su tali argomenti

6. Informarsi con i mezzi consentiti dalla legislazione dello Stato di residenza sugli incidenti che coinvolgono i cittadini dello Stato d'invio.

Articolo 36
Esercizio delle funzioni consolari

I funzionari consolari hanno il diritto, nella loro circoscrizione consolare:

1. di procedere all'immatricolazione o alla registrazione e, nella misura compatibile con la legislazione dello Stato di residenza, al censimento dei loro cittadini. A tal fine possono richiedere la collaborazione delle autorità competenti di detto Stato.

2. di pubblicare a mezzo stampa comunicati, relativi alle competenze consolari, diretti ai loro cittadini e di trasmettere loro ordinanze e documenti provenienti da autorità dello Stato d'invio, in particolare qualora tali comunicati, ordinanze o documenti concernano un servizio nazionale.

3. di rilasciare, rinnovare, o modificare:

a) i passaporti o altri documenti di viaggio a cittadini dello Stato d'invio;

b) i visti e i documenti necessari alle persone che desiderano recarsi nello Stato d'invio.

4. di trasmettere atti giudiziari ed extra-giudiziari o eseguire commissioni rogatorie, in conformità agli accordi internazionali in vigore o, in mancanza di tali accordi, compatibili in ogni modo con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.

5. a) di tradurre e di legalizzare ogni documento emanato dalle autorità o funzionari dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, sempre che le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non vi si oppongano. Tali traduzioni hanno la stessa efficacia e validità che se fossero state tradotte da traduttori giurati di uno dei due Stati;

b) di ricevere qualsiasi dichiarazione, di compilare qualsiasi atto, di legalizzare e certificare le firme, di vidimare, certificare o tradurre documenti allorchè tali atti o formalità sono richieste dalle leggi o regolamenti dello Stato d'invio.

6. di ricevere in forma notarile:

a) gli atti ed i contratti che i loro cittadini vogliono stipulare o concludere in detta forma, ad eccezione dei contratti o strumenti relativi alla costituzione o al trasferimento di diritti reali riguardanti beni immobili situati nello Stato di residenza;

b) a condizione che le leggi ed regolamenti dello Stato di residenza non vi si oppongano, gli atti e contratti, qualunque sia la nazionalità delle parti, allorchè concernino beni situati o affari da

trattare sul territorio dello Stato d'invio, o allorchè siano destinati a produrre effetti giuridici su detto territorio.

7. di ricevere in deposito, nella misura in cui la legislazione dello Stato di residenza non vi si opponga, somme di denaro, documenti ed oggetti di qualsiasi natura consegnati loro dai cittadini dello Stato d'invio o per conto degli stessi. Tali depositi non beneficiano dell'immunità prevista all'art. 14 della presente Convenzione e devono essere tenuti separati dagli archivi, documenti e registri a cui si applicano le disposizioni di detto articolo. Tali depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solamente in conformità alle leggi e regolamenti di detto Stato.

8. a) di redigere, trascrivere, e trasmettere gli atti di stato civile dei cittadini dello Stato d'invio;

b) di celebrare i matrimoni quando i due nubendi sono cittadini dello Stato d'invio; i funzionari consolari ne informano le Autorità competenti dello Stato di residenza, se cio è richiesto dalla legislazione di quest'ultimo Stato;

c) di trascrivere o annotare, in base ad una decisione giudiziaria riconosciuta esecutiva secondo la legislazione dello Stato d'invio, ogni atto di scioglimento di un matrimonio contratto in loro presenza.

9. di ricevere qualsiasi dichiarazione di emancipazione o relativa all'adozione, e nella misura compatibile con la legislazione del loro Stato, provvedere alla tutela e alla curatela dei loro cittadini incapaci.

Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato d'invio dall'obbligo di fare le dichiarazioni prescritte dalle leggi dello Stato di residenza.

Articolo 37

Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio

1. I funzionari consolari devono avere la libertà di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi da loro.

I cittadini dello Stato d'invio devono avere la medesima libertà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi da loro.

2. L'Ufficio consolare dello Stato d'invio e informato dalle Autorità dello Stato di residenza di ogni misura privativa della libertà personale adottata nei confronti di uno dei suoi cittadini come pure della natura dei fatti che l'hanno motivata, entro un termine massimo di sei giorni a partire dal giorno nel quale detto cittadino sia arrestato, detenuto, o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale.

Ogni comunicazione indirizzata all'Ufficio consolare da parte della persona arrestato, detenuta, o privata della sua libertà in qualsiasi forma deve essere trasmessa senza ritardi dalle autorità dello Stato di residenza. Queste devono informare l'interessato dei diritti spettantigli in base al presente paragrafo.

3. I funzionari consolari possono recarsi da un cittadino dello Stato d'invio che sia incarcerato, in stato di detenzione preventiva, o sottoposto ad ogni altra forma di detenzione, e, salvo che non ci sia rifiuto personale da parte sua, intrattenersi e corrispondere con lui. I diritti di recarsi da questo cittadino e di comunicare con lui sono accordati ai funzionari consolari entro un termine massimo di 10 giorni a partire dal giorno in cui tale cittadino sia stato arrestato, detenuto o privato della sua libertà personale in qualsiasi forma.

4. I diritti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, devono esercitarsi nell'ambito delle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, rimanendo inteso, tuttavia, che tali leggi e regolamenti devono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del presente articolo.

5. Le Autorità competenti dello Stato di residenza s'impegneranno, ove il caso lo richieda e per quanto possibile, per agevolare il compito dei funzionari consolari di comunicare con i loro cittadini che si trovano sul territorio di detto Stato, e in caso di catastrofe, o altro incidente grave si impegneranno per assistere i suddetti funzionari a prendere le misure assistenziali necessarie.

Articolo 38

Decesso, tutela e misure conservative

1. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato di residenza, l'Autorità competente di tale Stato ne avverte senza indugi l'Ufficio consolare.

2. a) qualora l'Ufficio consolare, informato del decesso di uno dei suoi cittadini, ne faccia domanda, le Autorità competenti dello Stato di residenza, gli forniscono le informazioni che possono raccogliere al fine di compilare l'inventario dei beni ereditari e la lista degli eredi.

b) l'Ufficio consolare dello Stato d'invio può domandare all'Autorità competente dello Stato di residenza di adottare senza indugi le misure necessarie per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni ereditari lasciati nel territorio dello Stato di residenza.

c) il funzionario consolare può prestare la sua opera direttamente o mediante un delegato all'esecuzione delle misure di cui al comma b.

3. Se devono essere prese misure conservative e se nessun erede è presente o rappresentato, un funzionario consolare dello Stato d'invio è invitato dalle Autorità dello Stato di residenza ad assistere eventualmente alle operazioni di apposizione e di rimozione dei sigilli, come pure alla compilazione dell'inventario.

4. Se, dopo il compimento delle procedure di successione nel territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o i proventi della vendita dei beni mobili o immobili spettano ad un erede, avente diritto a ricevere o legatario, cittadino dello Stato d'invio che non risiede sul territorio dello Stato di residenza e che non abbia

designato un mandatario, i suddetti beni o i proventi della loro vendita sono consegnati all'Ufficio consolare dello Stato d'invio, a condizione che:

a) sia provata la qualità di erede, avente diritto a ricevere o legatario;

b) che gli organi competenti abbiano, ove il caso, autorizzato la consegna dei beni ereditari o dei proventi della loro vendita;

c) che tutti i debiti ereditari, dichiarati nei termini prescritti dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti;

d) che le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite.

5. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trova temporaneamente nel territorio dello Stato di residenza, gli effetti personali e le somme di dènaro lasciate dal defunto e che non siano stati reclamati da un erede presente, sono consegnati senza altre formalità all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvisorio affinchè siano custoditi, fatto salvo il diritto degli organi amministrativi o giudiziari dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse della giustizia.

L'Ufficio consolare deve consegnare tali effetti personali e somme di denaro ad ogni Autorità dello Stato di residenza che sia stata designata ai fini di assicurarne l'amministrazione e la liquidazione.

Esso dovrà osservare la legislazione dello Stato di residenza per quanto concerne l'esportazione degli effetti ed il trasferimento delle somme di denaro.

Articolo 39

Assistenza in materia di navigazione

Quando una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello Stato di residenza, il capitano e i membri dell'equipaggio della nave sono autorizzati a comunicare con il Capo dell'Ufficio consolare nella circoscrizione nella quale il porto è situato e quest'ultimo è abilitato a esercitare in tutta libertà le funzioni indicate all'articolo 36 senza interferenze da parte delle autorità dello Stato di residenza.

Per l'esercizio delle sue funzioni, il Capo dell'Ufficio consolare, accompagnato se egli lo desidera da uno o più membri del personale consolare, può salire a bordo della nave non appena sia stata ammessa alla libera pratica.

Il capitano e tutti i membri dell'equipaggio possono nella stessa maniera e per gli stessi scopi recarsi presso l'Ufficio consolare nella circoscrizione nella quale si trova la nave, e sono se, del caso, muniti a tal fine di un salvacondotto dalle Autorità dello Stato di residenza. Se dette Autorità vi si oppongono adducendo il motivo che gli interessati non hanno la possibilità materiale di rientrare a bordo della nave prima della sua partenza, esse ne informano immediatamente l'Ufficio consolare competente.

Il Capo dell'Ufficio consolare può richiedere l'assistenza delle Autorità dello Stato di residenza per tutte le questioni concernenti

l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo; queste Autorità prestano tale assistenza a meno che non abbiano in un caso particolare ragioni valide per rifiutarla.

Articolo 40

Diritti del funzionario consolare concernenti la nave ed il suo equipaggio

I funzionari consolari possono:

1. ricevere ogni dichiarazione e redigere ogni documento prescritto dalla legislazione dello Stato di invio e concernente:

a) la registrazione di una nave nello Stato di invio, quando detta nave non è stata costruita nè registrata nello Stato di residenza., e in caso contrario in seguito ad autorizzazione rilasciata da detto Stato;

b) la cancellazione della registrazione di una nave dello Stato d'invio;

c) il rilascio dei titoli di navigazione delle navi da diporto dello Stato d'invio;

d) qualsiasi modifica circa la proprietà di una nave di detto Stato;

e) qualsiasi iscrizione di ipoteca o altro onere gravante su una nave di detto Stato.

2. interrogare il capitano e i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere le dichiarazioni relative al suo itinerario e alla sua destinazione e, in generale, facilitare il suo arrivo e la sua partenza.

3. accompagnare il capitano o i membri dell'equipaggio davanti alle Autorità dello Stato di residenza e prestare ad essi assistenza compresa, se necessario, quella giudiziaria.

4. risolvere le controversie di qualsiasi natura tra il capitano, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio, ivi comprese quelle relative alle paghe e all'esecuzione dei contratti di arruolamento, fatto salvo il caso in cui le Autorità giudiziarie dello Stato di residenza si dichiarino competenti in virtù delle disposizioni dell'articolo 41 della presente Convenzione.

Con la stessa riserva, essi possono esercitare poteri che sono loro attribuiti dallo Stato di invio per quanto concerne l'arruolamento. Con la stessa riserva, essi possono esercitare i poteri loro attribuiti dallo Stato d'invio per quanto concerne l'arruolamento, l'imbarco, il licenziamento e allo sbarco dei marittimi e adottare misure per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo.

5. adottare misure per far rispettare la legislazione dello Stato di invio in materia di navigazione.

6. procedere, se necessario, al rimpatrio o al ricovero in ospedale del capitano e dei membri dell'equipaggio della nave.

7. compiere gli atti d'inventario e altre operazioni necessari per la conservazione dei beni e degli oggetti di qualsiasi natura, lasciati dai

cittadini, marittimi e passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato di invio prima del suo arrivo nel porto.

Articolo 41
Giurisdizione a bordo della nave

1. Le Autorità dello Stato di residenza non interverranno in alcuna materia concernente l'amministrazione interna della nave, se non su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del capitano.

2. Salvo che su richiesta o con il consenso del capitano o del Capo dell'Ufficio consolare, le Autorità dello Stato di residenza non interferiranno in alcuna questione sorta a bordo, salvo che per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico o nell'interesse della sanità o della sicurezza pubblica, a terra o nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone estranee all'equipaggio.

3. Le autorità dello Stato di residenza non avvieranno alcun procedimento per reati commessi a bordo, a meno che detti reati non rispondano ad una delle seguenti condizioni:

a) aver turbato la tranquillità o la sicurezza del porto o le leggi del territorio relative alla sanità pubblica, la sicurezza della vita umana in mare, le dogane e altre misure di controllo;

b) siano stati commessi da o contro persone estranee all'equipaggio o da cittadini dello Stato di residenza;

c) siano punibili con una pena privativa della libertà personale di non meno di cinque anni secondo la legislazione dell'una e dell'altra delle parti contraenti.

4. Qualora, ai fini di esercitare i diritti indicati al paragrafo 3 del presente articolo, le Autorità dello Stato di residenza intendano arrestare o interrogare una persona che si trovi a bordo o sequestrare beni o svolgere una inchiesta ufficiale a bordo, esse avviseranno in tempo utile e per iscritto il funzionario consolare competente affinchè egli possa assistere a questi atti. L'avviso dato a questo fine indicherà un'ora precisa e, se il funzionario consolare non si presenta nè si fa rappresentare, si procederà in sua assenza. Una analoga procedura sarà seguita nei casi in cui il capitano o ai membri dell'equipaggio sarà richiesto di fare dichiarazioni di fronte alle giurisdizioni e alle amministrazioni locali.

Tuttavia in caso di reati o di delitti flagranti, le Autorità dello Stato di residenza informeranno il funzionario consolare per iscritto delle misure urgenti che si è dovuto adottare.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di operazioni svolte nel campo dei controlli doganali, sanitari e in quelli attinenti all'ammissione di stranieri ed ai certificati internazionali di sicurezza, nè al sequestro della nave o di una parte del suo carico, a seguito di procedimenti civili o commerciali che si svolgano davanti alle giurisdizioni dello Stato di residenza.

Articolo 42

Avaria o naufragio della nave

1. Qualora una nave dello Stato di invio affondi o si incagli nel litorale dello Stato di residenza, l'Ufficio consolare nella cui circoscrizione ha avuto luogo l'incidente ne è informato al più presto possibile dalle Autorità competenti dello Stato di residenza.

Queste ultime adotteranno tutte le misure necessarie per assicurare il salvataggio della nave, delle persone, del carico e degli altri beni a bordo, nonchè per prevenire o per reprimere qualsiasi saccheggio o disordine sulla nave.

Se la nave affonda o si incaglia in un porto o costituisce un pericolo per la navigazione nelle acque territoriali dello Stato di residenza, le Autorità competenti possono anche far adottare tutte le misure necessarie per evitare i danni che potrebbero essere causate dalla nave alle attrezzature portuali o alle altre navi.

Il Capo dell'Ufficio consolare è autorizzato a prendere, quale rappresentante dell'armatore, i provvedimenti che questo ultimo avrebbe potuto prendere se fosse stato presente per ciò che concerne la sorte della nave, in conformità con le norme della legislazione territoriale. Non è così se il capitano è munito di poteri speciali dall'armatore che lo abilitino a tale scopo, o se gli interessati proprietari della nave e del carico, armatori, assicuratori o loro corrispondenti, che si trovano sul posto muniti di poteri che assicurino la rappresentanza di tutti gli interessi senza eccezione, pagano le spese già affrontate e versano una cauzione per quelle che restano da regolare.

Nessun diritto e tassa sulle importazioni delle merci sarà percepita dalle Autorità dello Stato di residenza sugli oggetti trasportati dalla nave naufragata o incagliata o facente parte di quest'ultima, a meno che tali oggetti non siano sbarcati per essere usati o consumati nello Stato di residenza.

Nessun diritto e tassa diverso da quelli previsti al comma precedente sarà percepito dalle Autorità dello Stato di residenza per quanto concerne la nave naufragata o incagliata o il suo carico al di fuori dei diritti e tasse di natura e ammontare uguali a quelli che sarebbero stati percepiti in analoghe circostanze dalle navi dello Stato di residenza.

2. Qualora una nave battente bandiera diversa da quella dello Stato di residenza affondi, e qualora gli oggetti facenti parte di detta nave o del suo carico siano ritrovati nel litorale dello Stato di residenza o in prossimità o siano portati in un porto di detto Stato, il Capo dell'Ufficio consolare, nella cui circoscrizione tali oggetti sono stati rinvenuti o portati, è autorizzato a prendere, in qualità di rappresentante del proprietario di tali oggetti, i provvedimenti relativi alla destinazione di tali oggetti che il proprietario stesso avrebbe potuto prendere in conformità con la legislazione in materia vigente nello Stato di residenza, purchè sussistano le seguenti condizioni:

a) gli oggetti facciano parte di una nave dello Stato di invio o appartengono a cittadini di tale Stato;

b) il proprietario degli oggetti, il suo agente, l'assicuratore o il capitano della nave, qualora la legge di cui batte bandiera lo autorizzi, non è in condizione di adottare tali misure.

Articolo 43

Navi da guerra e aeromobili militari

Le disposizioni degli articoli 39, 40, 41 e 42 non si applicano alle navi da guerra e agli aeromobili militari.

Articolo 44

Aeromobili

1. I funzionari consolari possono esercitare i diritti di controllo e di ispezione previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato d'invio sugli aeromobili, come pure sui loro equipaggi. Essi possono altresì prestare loro assistenza.

2. Se un aeromobile, nello Stato d'invio, subisce un incidente nel territorio dello Stato di residenza, le Autorità competenti di detto Stato ne informano, senza indugi, l'Ufficio consolare più vicino al luogo nel quale l'incidente è avvenuto.

TITOLO V

REGIME APPLICABILE AI FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI ED AGLI UFFICI CONSOLARI DA ESSI DIRETTI

Articolo 45

Disposizioni generali relative alle facilitazioni ai privilegi e immunità

1. Gli articoli 9, 10, 15, 19, 20, 21, 37, 38 della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da un funzionario consolare onorario. Inoltre, le facilitazioni, i privilegi e le immunita di detti uffici consolari sono regolate dagli articoli 46, 47, 48, 49.

2. Gli articoli 26, 27, 28/3, 29, 30 e 33 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre, le facilitazioni, privilegi ed immunità di detti funzionari consolari sono regolamentati dagli articoli 50, 51, 52, 53 e 54.

3. I privilegi e le immunità previsti nella presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario.

4. Lo scambio di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari è ammesso solamente con il consenso dei due Stati di residenza.

Articolo 46

Protezione dei locali consolari

Lo Stato di residenza adotta le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario e per impedire che questi siano invasi o danneggiati e che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o la sua dignità sminuita.

Articolo 47

Esenzione fiscale dei locali consolari

1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, di cui lo Stato d'invio è proprietario o affittuario, sono esenti da ogni imposta e tassa statale, regionale o comunale, a meno che non si tratti di tasse percepite in remunerazione di specifici servizi prestati.

2. L'esenzione fiscale prevista al paragrafo 1 del presente articolo non si applica a tali imposte e tasse quando, in conformità alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, esse siano a carico della persona che ha contratto con lo Stato d'invio.

Articolo 48

Inviolabilità degli archivi e documenti consolari

Gli archivi e documenti consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in ogni tempo e in ogni luogo, a condizione che siano separati da altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del Capo dell'Ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui, come pure dai beni libri o documenti attinenti alla loro professione o al loro commercio.

Articolo 49

Esenzione doganale

In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari che esso può adottare, lo Stato di residenza concede l'importazione nonchè l'esenzione da ogni diritto doganale, tasse e altre imposte connesse, che non siano spese di deposito, di trasporto e oneri relativi a servizi analoghi, per gli oggetti seguenti, a condizione che siano destinati

esclusivamente all'uso ufficiale di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, sigilli e timbri, libri, stampati ufficiali, i mobili di ufficio, il materiale e le forniture di ufficio e gli oggetti analoghi forniti all'Ufficio consolare dallo Stato di invio o previa sua richiesta.

Articolo 50

Procedura penale

Qualora sia iniziato un procedimento penale contro un funzionario consolare onorario, questi è tenuto a presentarsi davanti alle autorità competenti. Tuttavia, il procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare onorario a motivo della sua posizione ufficiale e, a meno che l'interessato non sia in stato di arresto e di detenzione, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Qualora fosse divenuto necessario porre un funzionario consolare onorario in stato di detenzione preventiva, il procedimento diretto contro di lui dovrà essere aperto nel termine più breve possibile.

Articolo 51

Protezione del funzionario consolare onorario

Lo Stato di residenza è tenuto a concedere al funzionario consolare onorario la protezione che può essere necessaria in ragione della sua posizione ufficiale.

Articolo 52

Esenzione dalla registrazione o dal permesso di soggiorno

I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano nello Stato di residenza un'attività professionale o commerciale per loro profitto personale, sono esenti da ogni obbligazione prevista dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri o di permesso di soggiorno.

Articolo 53

Esenzione fiscale

Il funzionario consolare onorario è esente da ogni imposta o tassa sulle indennità e gli emolumenti che riceve dallo Stato di invio per l'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 54

Esenzione da prestazioni personali

Lo Stato di residenza deve esentare i funzionari consolari onorari da qualsiasi prestazione personale e da ogni servizio di pubblico interesse, di qualsiasi natura, come pure da incarichi militari quali requisizioni, tributi ed alloggi militari.

Articolo 55

Natura facoltativa dell'istituzione dei funzionari consolari onorari

Ogni Stato è libero di decidere se nominerà o riceverà dei funzionari consolari onorari.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Articolo 56

1. Salvo che facilitazioni, privileggi e immunità supplementari non siano stati accordati dallo Stato di residenza, i funzionari consolari che sono cittadini dello Stato di residenza o residenti dello Stato di residenza, beneficiano soltanto dell'immunità della giurisdizione e della inviolabilita personale per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio delle loro funzioni nonché del privileggio previsto al paragrafo 3 dell articolo 28. Per quanto concerne tali funzionari consolari, lo Stato di residenza è tenuto ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 26.

Qualora una azione penale sia stata iniziata contro un funzionario consolare, il procedimento dovrà essere condotto, salvo il caso in cui l'interessato sia in stato di arresto o di detenzione, in modo da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari.

2. Gli altri membri dell'Ufficio consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza e i membri delle loro famiglie, così come i membri della famiglia dei funzionari consolari indicati al paragrafo 1 del presente articolo, beneficiano di facilitazioni, privilegi e immunità solamente nella misura riconosciuta da detto Stato.

I membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare e i membri del personale privato che sono essi stessi cittadini dello Stato di residenza o residenti permanenti di tale Stato, non beneficiano, analogamente, delle facilitazioni, privilegi ed immunità che nella misura riconosciuta da questo Stato. Lo Stato di residenza deve comunque esercitare la propria giurisdizione su queste persone in modo da non interferire in maniera eccessiva nell'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Articolo 57

Esercizio delle funzioni consolari al di fuori della circoscrizione consolare

I funzionari consolari hanno diritto a esercitare le loro attribuzioni solo nella loro circoscrizione consolare. Tuttavia, con il consenso delle Autorità dello Stato di residenza, essi possono esercitarle al di fuori della loro circoscrizione.

Articolo 58

Esercizio delle funzioni consolari che non sono indicate in questa Convenzione

Oltre alle funzioni enumerate nella presente Convenzione, i funzionari consolari sono autorizzati ad esercitare ogni altra funzione consolare riconosciuta dallo Stato di residenza come compatibile con la loro qualifica.

Articolo 59

Esercizio delle funzioni consolari per conto di uno Stato terzo

A seguito di notifica appropriata allo Stato di residenza e a meno che quest'ultimo non vi si opponga, un Ufficio consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.

Articolo 60

Comunicazione con le autorità dello Stato di residenza

Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:

a) alle autorità locali competenti della loro circoscrizione consolare;

b) alle autorità centrali competenti dello Stato di residenza e nella misura in cui ciò sia ammesso dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali in tale materia.

Articolo 61

Esercizio delle funzioni consolari in uno Stato terzo

Lo Stato d'invio, può, a seguito di notifica allo Stato di residenza, incaricare un Ufficio consolare istituito in tale Stato, di assicurare l'esercizio delle funzioni consolari in un altro Stato.

Articolo 62

Ratifica ed entrata in vigore

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivamente alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 63

Creazione di una Commissione Mista

Una Commissione Mista composta di funzionari designati da ciascuno dei due Stati si riunira su richiesta dell'una o dell'altra delle due Parti contraenti al fine di assicurare la migliore applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 64

Durata e denuncia

1. La presente Convenzione è stipulata per una durata illimitata.

2. Ognuna delle Parti contraenti potrà in qualsiasi momento denunciarla e tale denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data della ricezione della sua notifica da parte dell'altro Stato.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo

Fatto a Roma il 17 ottobre 1985

in due esemplari originali ciascuno in lingua araba, italiana e francese facenti egualmente fede.

In caso di divergenza tra i testi italiano e arabo, prevale il testo francese.

Per la Repubblica Italiana
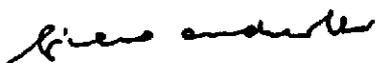
Per la Repubblica Tunisina
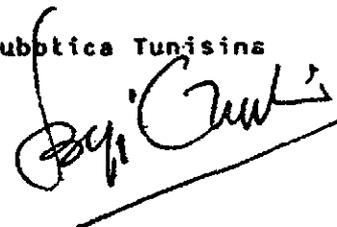
CONVENTION CONSULAIRE

ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

La République Italienne
et
La République Tunisienne

Desireuses de developper les rapports d'amitié et de coopération existant entre elles et de régler dans cet esprit leurs relations consulaires en vue de faciliter la protection et la défense des intérêts de leurs nationaux respectifs;

Affirmant que les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continueront à régir les questions qui n'auront pas eté expressement réglées par les dispositions de la présente Convention;

Ont résolu de conclure à cet effét une Convention Consulaire et sont convenus de ce qui suit:

TITRE I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1
Définitions

Dans la présente Convention il faut entendre:

1. Par "Etat d'envoi", la Partie contractante qui nomme les fonctionnaires consulaires tels que définis ci-après;

2. Par "Etat de résidence", la Partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions;

3. Par "nationaux", les personnes physiques ou morales de chacun des deux pays considérées comme tels par la législation respective de chacune des Parties contractantes;

4. Par "poste consulaire", tout consulat général, consulat, vice-consulat, agence consulaire ou chancellerie consulaire détachée;

5. Par "circonscription consulaire", le territoire attribué, dans l'Etat de résidence, à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires;

6. Par "Chef de poste consulaire", toute personne chargée d'agir en cette qualité;

7. Par "fonctionnaire consulaire", toute personne, y compris le Chef de poste consulaire, dûment nommée par l'Etat d'envoi pour exercer des fonctions consulaires dans l'Etat de résidence.

Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires: les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires. Les dispositions du titre III de la présente Convention s'appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière; les dispositions du titre V s'appliquent aux postes consulaires dirigés oar des fonctionnaires consulaires honoraires; S

8. Par "employé consulaire", toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire;

9. Par "membre du personnel de service", toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaires;

10. Par "membres du poste consulaire", les fonctionnaires consulaires, les employés consulaires et les membres du personnel de service;

11. Par "membre du personnel privé", une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire;

12. Par "locaux consulaires", les bâtiments ou parties des bâtiments et terrains attenants qui, quelqu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire;

Par "archives consulaires", tous les papiers, documents, correspondance, livres, films, rubans magnétique et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers simples ou informatisés, et les meubles destinés à les protéger et à les conserver;

14. Par "navire de l'Etat d'envoi", tout bâtiment de navigation immatriculé ou enregistré conformément à la législation de l'Etat d'envoi, y compris ceux dont l'Etat d'envoi est propriétaire, à l'exception des bâtiments de guerre;

15. Par "aéronef de l'Etat d'envoi", tout aéronef immatriculé ou enregistré conformément à la législation de l'Etat d'envoi y compris ceux dont l'Etat d'envoi est propriétaire, à l'exception des aéronefs militaires.

TITRE II
L'ETABLISSEMENT ET LA CONDUITE DES RELATIONS CONSULAIRES

Article 2
Etablissement d'un poste consulaire

1. Chaque Partie contractante a le droit d'etablir et de maintenir des postes consulaires sur le territoire de l'autre partie avec le consentement de celle-ci.

2. Le siege du poste consulaire, sa classe et la circonscription consulaire sont fixés par l'Etat d'envoi et soumis à l'approbation de l'Etat de residence.

3. Des modifications ultérieures peuvent être apportées par l'Etat d'envoi quant au siege du poste consulaire, a sa classe et a sa circonscription, avec le consentement de l'Etat de résidence.

4. A défaut d'accord explicite sur l'effectif du personnel du poste consulaire, l'Etat de residence peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu'il considère comme raisonnable et normal, eu egard aux circonstances et conditions qui régnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire en cause.

Article 3
Nomination et entrée en fonction des fonctionnaires consulaires

1. L'Etat d'envoi est tenu d'informer l'Etat de résidence, par la voie diplomatique, de la nomination ou de la désignation de toute personne en qualité de fonctionnaire consulaire et, s'il s'agit du Chef de poste consulaire, de lui communiquer sa lettre de provision, de commission ou acte similaire. La lettre de provision, de commission ou l'acte similaire indique notamment le siège et la circonscription du poste consulaire.

2. Selon les regles et formalites en vigueur sur son territoire, l'Etat de residence délivre, au Chef de poste consulaire, aussitôt possible et sans frais, un exequatur ou autre autorisation indiquant notamment le siege et la circonscription du poste consulaire.

3. Dès l'obtention de l'exequatur ou autre autorisation, le Chef de poste consulaire est admis a l'exercice de ses fonctions et a bénéficier des dispositions de la presente Convention. En attendant la délivrance de l'exequatur ou autre autorisation, l'Etat de residence peut consentir a ce qu'il soit admis, a titre provisoire, a cet exercice et a ce bénéfice.

4. En ce qui concerne les fonctionnaires consulaires qui ne sont pas Chefs de poste, l'Etat de residence les admet a l'exercice de leurs fonctions du fait de leur nomination et sous reserve d'une notification.

5. L'exequatur ne peut être refusé ou retiré que pour des motifs graves. Il en est de même pour les refus d'admission ou la demande de rappel des fonctionnaires consulaires qui ne sont pas Chefs de poste.

Article 4

Notification aux autorités de la circonscription consulaire

Dès que le Chef de poste consulaire est admis, même a titre provisoire, a l'exercice de ses fonctions, l'Etat de residence est tenu d'en informer les autorités competentes de la circonscription consulaire; il est egalement tenu de veiller a ce que les mesures necessaires soient prises afin que le Chef de poste consulaire puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la presente Convention.

Article 5

Nomination des autres membres du poste consulaire

1. L'Etat de residence doit être informé, par la voie diplomatique, de l'affectation de tout employé consulaire ou de tout membre du personnel de service a un poste consulaire.

2. L'Etat de residence peut au moment de la notification ou ultérieurement refuser ou cesser de reconnaître toute personne en qualité d'employé consulaire ou de membre du personnel de service. Dans une telle eventualité, l'Etat d'envoi, selon le cas, rappelle la personne visee ou met fin à ses fonctions au poste consulaire.

Article 6

Exercice de fonction consulaires par une mission diplomatique

1. Les dispositions de la presente Convention s'appliquent egalement, dans la mesure où le contexte le permet, l'exercice de fonc consulaires par une mission diplomatique.

2. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire ou autrement chargés de l'exercice des fonctions consulaires de la mission sont notifiés au Ministère des Affaires Etrangeres de l'Etat de residence ou a l'autorité designee par Ministère.

3. Dans l'exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique peut s'adresser:

a) aux autorités locales de la circonscription consulaire;

b) aux autorités centrales de l'Etat de résidence si les lois, reglements et usages de l'Etat de résidence ou les accords internationaux en la matière le permettent.

4. L'exercice de fonctions consulaires par les membres d'une mission diplomatique visés au paragraphe 1 du présent article n'affecte pas les privilèges et immunités dont ils jouissent en leur qualité de membres du personnel diplomatique de cette mission.

Article 7

Exercice à titre temporaire des fonctions de Chef de poste consulaire

Si le Chef de poste consulaire est empêché d'exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, l'Etat d'envoi peut désigner une personne pour diriger temporairement le poste consulaire. Une telle désignation est notifiée au Ministère des Affaires Etrangères de l'Etat de residence.

Le Chef de poste consulaire intérimaire ainsi désigné bénéficie des privilèges et immunités accordés au Chef de poste consulaire qu'il remplace ou, dans le cas ou il lui serait plus favorable, du traitement qu'il recevait jusqu'alors dans l'Etat de résidence.

2. Il est entendu, toutefois, que l'Etat de residence n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1 du present article, d'accorder à la personne désignée pour diriger temporairement le poste consulaire, les droits, privilèges ou immunités dont l'exercice ou la jouissance sont subordonnés a des conditions auxquelles cette personne ne satisfait pas.

3. Lorsqu'un membre du personnel diplomatique de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence est désigné pour diriger temporairement le poste consulaire, conformément au paragraphe 1 du présent article, il continue a bénéficier des privilèges et immunités diplomatiques si l'Etat de residence ne s'y oppose pas.

Article 8

Notification à l'Etat de résidence des nominations, arrivées et départs

Le Ministère des Affaires Etrangères de l'Etat de résidence ou l'autorité désignée par ce dernier doit être avisé:

a) de l'arrivée des membres du poste consulaire apres leur affectation au poste consulaire, de tout changement intéressant leur statut qui peut se produire au cours de leur service au poste consulaire, ainsi que de leur départ définitif de l'Etat de residence ou de la fin de fonctions au poste consulaire;

4 — Libreria - Suppl. ord. alla G.U. n. 20.

b) de l'arrivée dans l'Etat de résidence et du départ définitif de cet Etat des membres de la famille vivant au foyer des membres du poste consulaire et des membres du personnel privé d'un membre du poste consulaire pour autant qu'ils aient droit aux privilèges et immunités et, le cas echéant, du fait qu'une telle personne entre dans leur foyer ou le quitte;

c) de l'arrivée dans l'Etat de résidence et du départ définitif de cet Etat des membres du personnel privé n'étant pas nationaux de cet Etat et étant au service exclusif d'un membre du poste consulaire et, le cas echéant, du fait qu'ils entrent à son service ou le quittent;

d) de l'engagement et de la fin des fonctions dans un poste consulaire des employés consulaires et des membres du personnel de service recrutés dans l'Etat de résidence.

TITRE III

PRIVILEGES ET IMMUNITES CONCERNANT LES POSTES CONSULAIRES, LES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES DE CARRIERE ET LES AUTRES MEMBRES D'UN POSTE CONSULAIRE

Article 9

Locaux et logement

1. L'Etat d'envoi peut, dans les conditions et sous toutes formes prevues par la législation de l'Etat de résidence:

a) acquérir en propriété, en jouissance ou sous quelque forme juridique que ce soit des terrains, bâtiments, parties de bâtiments et dépendances necessaires pour l'établissement ou le maintien d'un poste consulaire ou pour la résidence de membres d'un poste consulaire;

b) construire, pour les mêmes fins, des bâtiments, parties de bâtiments ou dépendances sur les terrains qu'il a acquis conformément au littera a du present paragraphe;

c) aliéner les droits ou les biens visés par les litteras a et b du present paragraphe.

2. L'Etat de residence doit, soit faciliter l'acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et règlements, par l'Etat d'envoi des locaux necessaires au poste consulaire, soit aider l'Etat d'envoi à se procurer des locaux d'une autre manière.

Il doit egalement, s'il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.

3. Les dispositions du présent article ne dispensent pas l'Etat d'envoi de se conformer à la législation sur la construction et l'urbanisme applicable dans la zone ou le biens immobiliers sont situés.

Article 10

Usage des pavillons et écussons nationaux

1. Le pavillon national de l'Etat d'envoi peut être arboré sur le bâtiments du poste consulaire, la résidence du Chef de poste consulaire et sur ses moyens de transport lorsq'il les utilise dans l'exercice de ses fonctions officielles.

2. Un écusson aux armes de l'Etat d'envoi, avec désignation du poste consulaire dans la langue officielle de l'Etat d'envoi et dans celle de l'Etat de résidence, peut être apposé sur les bâtiments occupés par le poste consulaire et sur la résidence du Chef de poste consulaire.

3. Chacune des Parties Contractantes en assure le respect et la protection.

Article 11

Exemption de réquisition

1. L'Etat d'envoi bénéficie de l'exemption de toute forme de requisition à des fins de défense nationale ou d'utilité publique en ce qui concerne:

a) les locaux consulaires, y compris les biens meubles et les installations qui s'y trouvent;

b) les moyens de transport du poste consulaire.

2. Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne s'opposent pas à ce que l'Etat de résidence exproprie à des fins de défense nationale ou d'utilité publique, conformément à sa législation, les locaux consulaires de l'Etat d'envoi ou la résidence d'un membre du poste consulaire de cet Etat. S'il est nécessaire d'adopter une telle mesure en ce qui concerne l'un de ces biens, toutes dispositions sont à prendre afin d'eviter des entraves à l'exercice des fonctions consulaires.

En outre, une indemnité prompte, adéquate et effective est à payer en cas d'expropriation. Une telle indemnité doit pouvoir être transférée à destination de l'Etat d'envoi dans un délai raisonnable.

Article 12

Exemption fiscale des locaux consulaires

1. L'Etat d'envoi est exempté dans l'Etat de résidence des impôts et taxes de toute nature nationaux, régionaux ou communaux, en ce qui concerne:

a) l'acquisition en propriété, en possession ou jouissance, la propriété, la possession, la jouissance, la détention de terrains, de bâtiments, la construction et l'entretien de bâtiments ou l'aménagement de terrains, destinés ou servant exclusivement aux besoins officiels d'un poste consulaire ou à la résidence du Chef de poste consulaire;

b. l'acquisition, la propriété, la possession ou l'utilisation, conformes aux dispositions legislatives ou réglementaires de l'Etat de résidence, de tous biens meubles, y compris les moyens de transport, destinés ou servant exclusivement aux besoins officiels d'un poste consulaire, étant entendu que l'exemption des droits et taxes imposés à l'occasion ou en raison d'une importation ou réexportation fait exclusivement l'objet des dispositions de l'article 23.

2. L'exemption visée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux impôts et taxes établis, ou percus en rémunération de service particuliers rendus.

3. L'exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas a ces impôts et taxes lorsque, d'après les lois et réglements de l'Etat de residence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat.

Article 13

Inviolabilité des locaux consulaires et de la résidence du Chef de poste consulaires

Les locaux consulaires ainsi que la résidence du Chef de poste consulaire de carriere sont inviolables. Il n'est pas permis aux autorités de l'Etat de residence d'y penétrer, sauf avec le consentement du Chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du Chef de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi.

En tout etat de cause, le consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immediates.

Article 14

Inviolabilité des archives et documents consulaires

Conformément aux principes reconnus du droit international, les archives et tous les autres documents et registres sont en tout temps et en tout lieu inviolables et les autorités de l'Etat de residence ne peuvent, sous aucun prétexte, les examiner ou les saisir.

Article 15

Facilités accordées au poste consulaire pour l'accomplissement de ses fonctions

1. L'Etat de résidence accorde toutes les facilités nécessaires a l'accomplissement des fonctions du poste consulaire et prend toutes les mesures appropriées pour permettre aux membres du poste consulaire d'exercer leur activité et de jouir des droits, privilèges et immunités accordés par la présente Convention.

2. Les autorités de l'Etat de résidence traitent les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû en raison de leur qualité et prennent toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 13, l'Etat de résidence a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

Article 16

Exemption d'immatriculation et de permis de séjour

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et réglements de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent ni a l'employé consulaire qui n'est pas un employé permanent de l'Etat d'envoi ou qui exerce une activité privée de caractère lucratif dans l'Etat de résidence, ni a un membre de sa famille.

Article 17

Exemption de permis de travail

1. Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus a l'Etat d'envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l'Etat de residence relatifs à l'emploi de la main-d'oeuvre etrangere imposent en matiere de permis de travail.

2. Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s'ils n'exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l'Etat de résidence, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1er du present article.

Article 18

Exemption du régime de sécurité sociale

1. Les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu'ils rendent a l'Etat d'envoi, ainsi que le membres de leur famille vivant a leur foyer, et n'exercant pas une activité lucrative, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale en viguer dans l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article.

2. L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition:

a) qu'ils ne soient ni nationaux ni résidents permanents de l'Etat de résidence; et

b) qu'ils soient soumis aux dispositions de securité sociale en vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers.

3. Les membres du poste consulaire, qui ont à leur service des personnes auquelles l'exemption prevue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas, doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l'Etat de résidence imposent à l'employeur.

4. L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'Etat de résidence, pour autant qu'elle soit admise par cet Etat.

Article 19

Liberté de mouvement

Sous réserve des lois et réglements de l'Etat de résidence relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, tout membre du poste consulaire est autorisé à circuler librement dans l'Etat de résidence.

Article 20

Liberté de comunication

1. L'Etat de résidence accorde et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l'Etat d'envoi, ou qu'ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste recepteur-émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat de residence.

2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L'expression "correspondance officielle" s'entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.

3. La valise consulaire ne doit être ni ouverte, ni retenue. Toutefois, si les autorités competentes de l'Etat de residence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance, les documents et les objets vises au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l'Etat d'envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée a son lieu d'origine.

4. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que les documents ou objets destinés exclusivement a un usage officiel.

5. Le courrier consulaire doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l'Etat de résidence n'y consente, il ne doit être ni un national de l'Etat de résidence, ni, sauf s'il est national de l'Etat d'envoi, un résident permanent de l'Etat de résidence. Dans l'exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l'Etat de résidence. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.

6. L'Etat d'envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous reserve que les immunités qui y sont mentionnées cessent de s'appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.

7. La valise consulaire peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial qui doit arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d'un arrangement avec les autorités locales competentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l'aéronef.

Article 21

Droits et taxes consulaires

1. A l'occasion de l'exercice de leurs fonctions officielles, les fonctionnaires consulaires peuvent percevoir les droits et taxes prévus par la législation de l'Etat d'envoi. Les droits et taxes ainsi perçus sont convertibles en devises et transférés à destination de cet Etat dans un délai raisonnable.

2. L'Etat d'envoi est exempté des impôts et taxes de toute nature etablis ou perçus par l'Etat de résidence sur les perceptions visées au paragraphe 1 du present article et les reçus les constatant.

Article 22

Exemption fiscale

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de tous impots et taxes, personnels ou réels nationaux, régionaux et communaux, à l'exception:

a) des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;

b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat de résidence;

c) des droits de succession et mutation perçus par l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 24;

d) des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui ont leur source dans l'Etat de résidence et des impôts sur le capital prélevé sur les investissements effectués dans les entreprises commerciales ou financières situées dans l'Etat de résidence;

e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;

f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 12.

2. Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaries qu'ils reçoivent de l'Etat d'envoi du fait de leurs services.

3. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaries ne sont pas exemptés de l'impôt sur le revenu dans l'Etat de résidence doivent respecter les obligations que les lois et reglements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l'impôt sur le revenu.

Article 23

Exemption des droits de douane et de la visite douanière

1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat de résidence autorise l'entrée et accorde l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes, autres que les frais d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour:

a) les objets destinés à l'usage officiel du poste consulaire;

b) les objets destinés à l'usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effects destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.

2. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemption prévus à l'alinéa b du paragraphe Ier du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur premiere installation.

3. Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires et des membres de leur famille vivant a leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s'il y a de serieuses raisons de supposer qu'ils contiennent des objets autres oue ceux

mentionnés à l'alinéa b du paragraphe Ier du present article ou des object dont l'importation ou l'exportation est interdite par les lois et reglements de l'Etat de résidence ou soumise a ses lois et reglements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.

Article 24

Succession d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille

En cas de dècès d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l'Etat de résidence est tenu:

1. de permettre l'exportation des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui ont été acquis dans l'Etat de résidence et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment du décès;

2. de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur des biens meubles dont la présence dans l'Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d'un membre du poste consulaire.

Article 25

Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires

1. Le fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive qu'en cas d'infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins cinq années d'après la legislation de l'Etat de résidence et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente.

2. A l'exception du cas au paragraphe 1 du présent article les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis a aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d'une décision judiciaire définitive.

3. Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, a l'exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circostances mentionnées au paragraphe 1 du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en etat de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

Article 26

Notification des cas d'arrestation, de détention ou de poursuite

En cas d'arrestation, de détention preventive d'un membre du personnel consulaire ou de poursuite penale engagee contre lui, l'Etat de résidence est tenu d'en prevenir au plus tot le Chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-même vise par l'une de ces mesures, l'Etat de résidence doit en informer l'Etat d'envoi par la voie diplomatique.

Article 27

Immunités de juridiction

1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorites judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice de fonctions consulaires.

Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du present article ne s'appliquent pas en cas d'action civile:

a) resultant de la conclusion d'un contrat passe par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi; ou

b) intentée par un tiers pour un dommage resultant d'un accident cause dans l'Etat de residence par un vehicule, un navire ou un aeronef.

Article 28

Obligation de répondre comme témoin

1. Les membres d'un poste consulaire peuvent être appeles a repondre comme témoins au cours de procedures judiciaries et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de repondre comme témoins, si ce n'est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du present article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.

2. L'autorité qui requiert le témoignage doit eviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l'accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son temoignage a sa residence ou au poste consulaire, ou accepter une declaration ecrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.

3. Les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus de deposer sur les faits ayant trait a l'exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs.

Ils ont egalement le droit de refuser de temoigner en tant qu'experts sur le droit national de l'Etat d'envoi.

Article 29

Renonciation aux privilèges et immunités

1. L'Etat d'envoi peut renoncer à l'égard d'un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prevus à la présente Convention.

2. La renonciation doit toujours être expresse et communiquée par ecrit à l'Etat de residence.

3. Si un fonctionnaire consulaire dans une matière ou il bénéficierait de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 27 engage une procédure, il n'est pas recevable à invoquer l'immunité de juridiction a l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Article 30

Respect des lois et réglements de l'Etat de résidence

Sans prejudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et reglements de l'Etat de résidence, notamment les reglements relatifs a la circulation.

Elles ont egalement le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.

Article 31

Assurance contre les dommages causés aux tiers

Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et réglements de l'Etat de résidence en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout vehicule, navire ou aéronef.

Article 32

Dispositions générales concernant les privilèges et immunités

1. Les membres du poste consulaire qui sont nationaux de l'Etat de résidence ou d'un Etat tiers, ou résidents permanents de l'Etat de residence et y exercent une activité privee à caractère lucratif, né

bénéficient pas des facilités, privilèges et immunités, prévus au présent titre pour les actes qui ne sont pas inhérents a l'exercice de leur fonction consulaire.

2. Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire qui sont eux-mêmes nationaux de l'Etat de résidence ou d'un Etat tiers ou résidents permanents de l'Etat de résidence, ne bénéficient pas non plus des facilités, privilèges et immunités prévus au présent titre.

3. L'Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article de facon a ne pas entraver l'exercice des fonctions du poste consulaire.

Article 33

Commencement et fin des privilèges et immunités consulaires

1. Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et immunités prévus par la présente Convention après la notification faite aux autorités competentes de l'Etat de résidence et dès son entrée sur le territoire de cet Etat pour gagner son poste ou, s'il se trouve déjà sur ce territoire, dès son entrée en fonction au poste consulaire.

2. Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient des privilèges et immunités prevus dans la présente Convention à partir de la dernière des dates suivantes: celle à partir de laquelle ledit membre du poste consulaire jouit des privilègés et immunités conformément au paragraphe 1 du present article ou celle à laquelle ils sont devenus membres de ladite famille ou dudit personnel privé et ce, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du present article en ce qui concerne le membre du poste consulaire.

3. Lorsque les fonctions d'un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres de sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel privé, cessent normalement à la première des dates suivantes: au moment ou la personne en question quitte le territoire de l'Etat de residence ou a l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura eté accordé à cette fin, mais ils subsistent jusq'à ce moment, même en cas de conflit armé. Quant aux personnes visees au paragraphe 2 du present article, leurs privilèges et immunités cessent dès qu'elles-mêmes cessent d'appartenir au foyer ou d'être au service d'un membre du poste consulaire, étant toutefois entendu que, si ces personnes ont l'intention de quitter le territoire de l'Etat de residence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu'au moment de leur départ.

4. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans l'exercice de ses fonctions, l'immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.

5. En cas de décès d'un membre du poste consulaire, les membres de sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à la première des dates suivantes: celle où ils quittent le territoire de l'Etat de résidence où à l'expiration d'un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin.

Article 34

Respect des formalités administratives

1. L'Etat d'envoi, les membres du poste consulaire et les membres de leur famille doivent se conformer aux formalités prescrites par les autorités administratives de l'Etat de résidence quant à l'application des dispositions du Titre III.

2. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence délivrent aux fonctionnaires et employés consulaires et aux membres de leurs familles qui n'ont pas la nationalité de l'Etat de résidence un document d'identité.

TITRE IV

FONCTIONS CONSULAIRES

Article 35

Etendue des fonctions consulaires

Les fonctionnaires consulaires sont habilités à:

1. Protéger dans l'Etat de résidence les droits et intérêts de l'Etat d'envoi et de ses nationaux et favoriser le développement des relations dans les domaines commercial, économique, touristique, social, scientifique, culturel et technique entre les Parties contractantes.

2. Assister les nationaux de l'Etat d'envoi dans leurs démarches devant les autorités de l'Etat de résidence.

3. Prêter secours et assistance aux nationaux, personnes physiques et morales de l'Etat d'envoi.

4. Prendre, sous reserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de residence, des dispositions afin d'assurer la representation appropriée des nationaux de l'Etat d'envoi devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de residence et l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces nationaux lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts.

5. S'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, touristique, sociale, scientifique, culturelle et technique de l'Etat de résidence, faire rapport

à ce sujet au gouvernement de l'Etat d'envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées.

6. S'informer par les moyens licites au regard de la législation de l'Etat de residence sur les accidents qui affectent les nationaux de l'Etat d'envoi.

Article 36

Exercice des fonctions consulaires

Les fonctionnaires consulaires ont le droit dans leur circonscription consulaire:

1. De procéder à l'immatriculation ou enregistrement et, dans la mesure compatible avec la législation de l'Etat de résidence, au recensement de leurs nationaux. Ils peuvent demander à cet effet le concours des autorités competentes de cet Etat.

2. De publier par voie de presse des avis, relatifs aux attributions consulaires, à l'attention de leurs nationaux ou de leur transmettre des ordres et documents divers émanant des autorités de l'Etat d'envoi, notamment lorsque ces avis, ordres ou documents concernent un service national.

3. De délivrer, de renouveler ou de modifier:

a) des passeports ou autres titres de voyage à des nationaux de l'Etat d'envoi;

b) des visas et des documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi.

4. De transmettre des actes judiciaires et extra-judiciaires ou executer des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à defaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et reglements de l'Etat de residence.

5. a) De traduire et de légaliser tout document émanant des autorités ou fonctionnaires de l'Etat d'envoi ou de l'Etat de résidence, pour autant que les lois et réglements de celui-ci ne s'y opposent pas. Ces traductions ont la même force et valeur que si elles avaient eté faites par des traducteurs assermentés de l'un des deux Etats.

b) De recevoir toutes déclarations, de dresser tous actes, de légaliser et de certifier des signatures, de viser, de certifier ou de traduire des documents lorsque ces actes ou formalités sont exigés par les lois ou reglements de l'Etat d'envoi.

6. De recevoir en la forme notariée:

a) les actes et contrats que leurs nationaux veulent passer et conclure en cette forme à l'exception des contrats ou instruments relatifs à l'établissement ou au transfert de droits reels sur les biens immeubles situés dans l'Etat de residence;

b) pour autant que les lois et reglements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas, les actes et contrats, quelque soit la nationalité des parties, lorsqu'ils concernent des biens situés ou des affaires à traiter

sur le territoire de l'Etat d'envoi ou lorsqu'ils sont destinés à produire des effets juridiques sur ce territoire.

7. De recevoir en dépôt, dans la mesure où la législation de l'Etat de résidence ne s'y oppose pas, des sommes d'argent, documents et objets de toute nature qui leur sont remis par les nationaux de l'Etat d'envoi ou pour leur compte. Ces dépôts ne bénéficient pas de l'immunité prévue à l'article 14 de la présente Convention et doivent être tenus séparés des archives, documents et registres auxquels les dispositions dudit article s'appliquent. Ces dépôts ne peuvent être exportés de l'Etat de résidence que conformément aux lois et règlements de cet Etat.

8. a) De dresser, de transcrire et de transmettre les actes d'état civil des nationaux de l'Etat d'envoi.

b) De célébrer les mariages lorsque les deux futurs époux sont nationaux de l'Etat d'envoi; ils en informent les autorités compétentes de l'Etat de résidence, si la législation de celui-ci l'exige.

c) De transcrire ou mentionner sur la base d'une décision judiciaire ayant force exécutoire selon la législation de l'Etat d'envoi tout acte de dissolution d'un mariage contracté devant eux.

9. De recevoir toute déclaration d'émancipation ou relative à l'adoption et, dans la mesure compatible avec la législation de leur Etat, d'organiser la tutelle ou la curatelle de leurs nationaux incapables.

Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article n'exemptent pas les nationaux de l'Etat d'envoi de l'obligation de faire les déclarations prescrites par les lois de l'Etat de résidence.

Article 37

Communication avec les nationaux de l'Etat d'envoi

1. Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les nationaux de l'Etat d'envoi et de se rendre auprès d'eux. Les nationaux de l'Etat d'envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d'eux.

2. Le poste consulaire de l'Etat d'envoi est informé par les autorités de l'Etat de résidence de toute mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un de ses nationaux ainsi que de la qualification de faits qui l'ont motivée dans un délai maximum de six jours à compter du jour où ledit national est arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit.

Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous quelque forme que ce soit, doit être transmise sans retard par les autorités de l'Etat de résidence. Celles-ci doivent informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent paragraphe.

3. Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre, auprès d'un national de l'Etat d'envoi que est incarcéré, en état de détention préventive ou soumis à toute autre forme de détention, et, sauf refus personnel de sa part, s'entretenir et correspondre avec lui. Les droits de se rendre auprès de ce national et de communiquer avec lui sont accordés aux fonctionnaires consulaires dans un délai maximum de 10 jours à partir du jour où le national a été arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit.

4. Les droits visés au paragraphe 2 du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et réglements de l'Etat de résidence étant entendu, toutefois, que ces lois et reglements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.

5. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence s'efforceront, le cas échéant et dans la mesure du possible, de faciliter aux fonctionnaires consulaires de communiquer avec leurs nationaux qui se trouvent sur le territoire de cet Etat et en cas de catastrophe ou autre sinistre grave d'aider lesdits fonctionnaires à prendre les mesures d'assistance nécessaires.

Article 38

Décès, tutelle et mesures conservatoires

1. Au cas ou un national de l'Etat d'envoi vient à décéder sur le territoire de l'Etat de résidence, l'autorité compétente de cet Etat en avise sans retard le poste consulaire.

2. a) Lorsque le poste consulaire, informé du décès d'un de ses nationaux, en fait la demande, les autorités compétentes de l'Etat de résidence, lui fournissent les renseignements qu'elles peuvent recueillir en vue de dresser l'inventaire des biens successoraux et la liste des successibles.

b) le poste consulaire de l'Etat d'envoi peut demander à l'autorité compétente de l'Etat de résidence de premdre sans retard les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l'administration des biens successoraux laissés dans le territoire de l'Etat de résidence.

c) Le fonctionnaire consulaire peut prêter son concours directement ou par l'entremise d'un délégué à la mise à exécution des mesures visées à l'alinéa b.

3. Si des mesures conservatoires doivent être prises et si aucun héritier n'est présent ou représenté un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi est invité par les autorités de l'Etat de résidence à assister éventuellement aux opérations d'apposition et de levée des scellés ainsi qu'à l'établissement de l'inventaire.

4. Si, après l'accomplissement des formalités relatives à la succession sur le territoire de l'Etat de residence, les meubles de la succession ou le produit de la vente des meubles ou immeubles échoient a un héritier, ayant cause ou légataire, national de l'Etat d'envoi qui ne réside pas sur le territoire de l'Etat de residence et n'a pas désigné de

mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l'Etat d'envoi, à condition:

a) que soit justifiée la qualité d'héritier, ayant-cause ou légataire;

b) que les organes compétents aient, s'il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou le produit de leur vente;

c) que toutes les dettes héréditaires déclarées dans le délai prescrit par la législation de l'Etat de résidence, aient été payées ou garanties;

d) que les droits de succession aient été payés ou garantis.

5. Au cas ou un ressortissant de l'Etat d'envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l'Etat de résidence et vient à décéder sur ledit territoire, les effets personnels et sommes d'argent qu'a laissés le de cujus et qui n'auraient pas été réclamés par un héritier présent, sont remis sans autre formalité au poste consulaire de l'Etat d'envoi à titre provisoire et pour assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l'Etat de résidence de s'en saisir dans l'intérêt de la justice.

Le poste consulaire doit faire remise de ces effets personnels et sommes d'argent à toute autorité de l'Etat de résidence qui serait désignée pour en assurer l'administration et la liquidation. Il devra respecter la législation de l'Etat de résidence en ce qui concerne l'exportation des effets et le transfert des sommes d'argent.

Article 39

Assistance aux navires

Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi se trouve dans un port de l'Etat de résidence, le capitaine et les membres de l'équipage du navire sont autorisés à communiquer avec le Chef de poste consulaire dans la circonscription duquel le port est situé et celui ci est habilité à exercer en toute liberté les fonctions visées à l'article 36 sans immixtion de la part des autorités de l'Etat de résidence. Pour l'exercice de ces fonctions, le Chef de poste consulaire, accompagné s'il le désire d'un ou de plusieurs membres du personnel consulaire, peut se rendre à bord du navire après que celui-ci a été admis à la libre pratique.

Le capitaine et tout membre de l'équipage peuvent également à ces mêmes fins se rendre au poste consulaire dans la circonscription duquel se trouve le navire, et sont, s'il y a lieu, dotés dans ce but par les autorités de l'Etat de résidence d'un sauf-conduit. Si ces autorités s'y opposent pour le motif que les intéressés n'ont pas la possibilité matérielle de rejoindre le navire avant le départ de celui-ci, elles en informent immédiatement le poste consulaire compétent.

Le Chef de poste consulaire peut demander l'assistance des autorités de l'Etat de résidence dans toute affaire concernant l'exercice des fonctions prévues au présent article; ces autorités prêtent cette assistance à moins qu'elles n'aient des raisons valables de la refuser dans un cas particulier.

5 Libreria Suppl. ord. alla G.U. n. 20.

Article 40

Droits du fonctionnaire consulaire concernant le navire et son équipage

Les fonctionnaires consulaires peuvent:

1. Recevoir toute déclaration et établir tout document prescrit par la législation de l'Etat d'envoi t concernant:

a) l'immatriculation d'un navire dans l'Etat d'envoi lorsque ledit navire n'a été ni construit ni immatriculé dans l'Etat de residence, et dans le cas contraire après autorisation délivrée par cet Etat;

b) la radiation de l'immatriculation d'un navire de l'Etat d'envoi;

c) la délivrance des titres de navigation des navires de plaisance de l'Etat d'envoi;

d) toute mutation dans la propriété d'un navire de cet Etat;

e) toute inscription d'hypothèque ou autre charge grevant un navire de cet Etat.

2. Interroger le capitaine et les membres de l'équipage, examiner les papiers du navire, recevoir les déclarations relatives à son itinéraire et à sa destination et, d'une maniere générale, faciliter son arrivee et son départ.

3. Accompagner le capitaine ou les membres de l'équipage devant les autorites de l'Etat de residence et leur prêter assistance y compris, s'il y a lieu, les faire assister en justice.

4. Regler les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, y compris celles qui concernent la solde et l'exécution du contrat d'engagement, sous réserve de cas ou les autorites judiciaires de l'Etat de residence se déclarent compétentes par application des dispositions de l'article 41 de la presente Convention.

Sous la même reserve, ils peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont attribués par l'Etat d'envoi en ce qui concerne l'engagement. Sous la même reserve, ils peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont attribués par l'Etat d'envoi en ce qui concerne l'engagement, l'embarquement, le licenciement et le débarquement des marins et prendre des mesures pour le maintien du bon ordre et de la discipline à bord.

5. Prendre des mesures pour faire respecter la législation de l'Etat d'envoi en matiere de navigation.

6. Proceder, si besoin est, au rapatriement ou à l'hospitalisation du capitaine ou des membres de l'équipage du navire.

7. Effectuer les actes d'inventaire et autres operations nécessaires pour la conservation des biens et objets de toute nature, laissés par les nationaux, gens de mer et passagers, qui décèderaient à bord d'un navire de l'Etat d'envoi avant son arrivee dans le port.

Article 41

La juridiction à bord du navire

1. Les autorités de l'Etat de residence n'interviennent dans aucune affaire intéressant la direction intérieure du navire si ce n'est à la demande ou avec le consentement du Chef de poste consulaire, ou, en cas d'empêchement de ce dernier, à la demande ou avec le consentement du capitaine.

2. Sauf à la demande ou avec le consentement du capitaine ou du Chef de poste consulaire, les autorités de l'Etat de résidence ne s'immiscent dans aucune affaire survenue à bord, si ce n'est pour le maintien de la tranquillité et de l'ordre public, ou dans l'intérêt de la santé ou de la securité publique, à terre ou dans le port, ou pour réprimer les désordres auxquels des personnes étrangères a l'équipage se trouveraient mélées.

3. Les autorités de l'Etat de residence ne procedent à aucune poursuite concernant les infractions commises à bord, à moins que ces infractions ne répondent à l'une des conditions suivantes:

a) avoir porté atteinte à la tranquillité ou à la securité du port ou aux lois territoriales concernant la santé publique, la sécurité de la vie humaine en mer, les douanes et autres mesures de contrôle;

b) avoir été commises par ou contre des personnes étrangères a l'équipage ou nationaux de l'Etat de résidence;

c) être punissables d'une peine privative de liberté d'au-moins cinq années selon la législation de l'une et l'autre des Parties contractantes.

4. Si, aux fins d'exercer les droits visée au paragraphe 3 du present article, il est dans l'intention des autorités de l'Etat de residence d'arrêter ou d'interroger une personne se trouvant à bord ou de saisir ces biens ou de proceder a une enquête officielle à bord, ces autorites avisent en temps opportun et par ecrit le fonctionnaire consulaire competent pour que celui-ci puisse assister a ces visites, investigations ou arrestations. L'avis donné à cet effet indique une heure precise et, si le fonctionnaire consulaire, ne s'y rend pas ou ne s'y fait pas representer, il est procédé en son absence. Une procedure analogue est suivie au cas ou le capitaine ou les membres de l'équipage seraient requis de faire des déclarations devant les juridictions ou des administrations locales.

Toutefois, en cas de crime ou de délit flagrants, les autorités de l'Etat de residence informent le fonctionnaire consulaire, par ecrit, des mesures d'urgence qui ont dû être prises.

5. Les dispositions du present article ne sont pas applicables aux investigations normales en ce qui concerne les douanes, la sante, l'admission des etrangers et le contrôle des certificats internationaux de securite, ni a la saisie du navire ou d'une partie de la cargaison en raison de procedures civiles ou commerciales devant les juridictions de l'Etat de residence.

Article 42

Avarie ou naufrage du navire

1. Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi fait naufrage ou échoue sur le littoral de l'Etat de résidence, le poste consulaire dans la circonscription duquel le naufrage ou l'échouement a lieu en est informé aussitôt que possible par les autorités compétentes de l'Etat de résidence.

Celles-ci prennent toutes mesures nécessaires pour le sauvetage du navire, des personnes, de la cargaison et autres biens à bord ainsi que pour prevenir ou réprimer tout pillage ou tout desordre sur le navire.

Si le navire fait naufrage ou échoue dans un port ou constitue un péril pour la navigation dans les eaux territoriales de l'Etat de residence, les autorités competentes peuvent également faire prendre toutes mesures necessaires pour éviter les dommages qui pourraient être causés par la navire aux aménagements portuaires ou à d'autres navires.

Le Chef de poste consulaire est autorisé à prendre, en qualité de représentant de l'armateur, les dispositions que ce dernier aurait pu prendre s'il avait été présent en ce qui concerne le sort du navire, conformément aux dispositions de la législation territoriale. Il n'en est autrement que si le capitaine est muni de pouvoirs spéciaux de l'armateur l'habilitant a cet effet, ou si les intéressés propriétaires du navire et de la cargaison, armateurs, assureurs, ou leurs correspondants se trouvant sur place munis de pouvoirs assurant la représentation de tous les interêts sans exception, acquittent les frais déjà encourus et donnent caution pour ceux qui restent a regler.

Aucun droit et taxe frappant l'importation des marchandises dans le territoire ne sont perçus par les autorités de l'Etat de residence sur les objets transportés par le navire naufragé ou echoué ou faisant partie de celui-ci, a moins que ces objets ne soient débarqués pour l'usage ou la consommation dans le territoire.

Aucun droit et taxes autres que ceux envisagés a l'alinéa precedent ne sont perçus par les autorités de l'Etat de résidence en ce qui concerne le navire naufragé ou echoué ou sa cargaison en dehors des droits et taxes de nature et de montant similaires qui seraient perçus dans des circonstances analogues sur ces navires de l'Etat de residence.

2. Lorsqu'un navire battant tout pavillon autre que celui de l'Etat de residence fait naufrage, et que les objets faisant partie de ce navire ou de sa cargaison sont trouves sur le rivage de l'Etat de residence ou a proximite ou sont amenés dans un port de cet Etat, le Chef de poste consulaire dans la circonscription duquel ces objets sont trouvés ou amenes, est autorisé a prendre en qualité de representant du propriétaire de ces objets, les dispositions relatives a la conservation et a la destination de ces objets que le proprietaire lui-même aurait pu prendre conformément a la legislation en la matière en vigueur dans l'Etat de residence, sous reserve que les conditions ci-apres soient reunies:

a) les objets font partie d'un navire de l'Etat d'envoi ou appartiennent des ressortissants de cet Etat;

b) le propriétaire des objets, son agent, l'assureur ou le capitaine, lorsque la loi du pavillon l y autorise, n'est pas en mesure de prendre ces dispositions.

Article 43

Les navires de guerre et les aéronefs militaires

Les dispositions des articles 39, 40, 41, et 42 ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux aéronefs militaires.

Article 44

Les aéronefs

1. Les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les droits de contrôle et d'inspection prévus par les lois et règlements de l'Etat d'envoi sur les aéronefs immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages. Ils peuvent galement leur prêter assistance.

2. Lorsqu'un aeronef immatriculé dans l'Etat d'envoi subit un accident sur le territoire de l'Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat en informent, sans retard, le poste consulaire le plus proche du lieu où l'accident s'est produit.

TITRE V

REGIME APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES CONSULAIRES HONORAIRES ET AUX POSTES CONSULAIRES DIRIGES PAR EUX

Article 45

Dispositions générales concernant les facilités, privilèges et immunités

1. Les articles 9, 10, 15, 19, 20, 21, 37, 38 de la presente Convention s'appliquent aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaires honoraire. En outre, les facilités, privilèges et immunites de ces postes consulaires sont reglés par les articles 46, 47, 48, 49.

2. Les articles 26, 27, 28/3, 29, 30 et 33 s'appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires. En outre les facilités, privilèges et immunités de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les articles 50, 51, 52, 53 et 54.

3. Les privilèges et immunités prevus dans la presente Convention ne sont pas accordés aux membres de la famille d'un fonctionnaire consulaire honoraire ou d'un employé dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.

4. L'échange de valises consulaires entre deux postes consulaires situés dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n'est admis que sous réserve du consentement des deux Etats de résidence.

Article 46

Protection des locaux consulaires

L'Etat de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger les locaux consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire et empêcher qu'ils ne soient envahis ou endommagés et que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

Article 47

Exemption fiscale des locaux consulaires

1. Les locaux consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, dont l'Etat d'envoi est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

2. L'exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après les lois et règlements de l'Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi.

Article 48

Inviolabilité des archives et documents consulaires

Les archives et documents consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent, à condition qu'ils soient séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée du Chef de poste consulaire et de toute personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant à leur profession ou à leur commerce.

Article 49

Exemption douanière

Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat de résidence accorde l'entrée ainsi que l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que les frais d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour les objets suivants, à condition qu'ils soient destinés exclusivement

à l'usage officiel d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire: les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés officiels, le mobilier de bureau, le matériel et les fournitures de bureau et les objets analogues fournis au poste consulaire par l'Etat d'envoi ou sur sa demande.

Article 50

Procédure pénale

Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire honoraire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dûs au fonctionnaire consulaire honoraire en raison de sa position officielle et, sauf si l'intéressé est en état d'arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsqu'il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire honoraire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref

Article 51

Protection du fonctionnaire consulaire honoraire

L'Etat de résidence est tenu d'accorder au fonctionnaire consulaire honoraire la protection qui peut être nécessaire en raison de sa position officielle.

Article 52

Exemption d'immatriculation ou de permis de séjour

Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l'exception de ceux qui exercent dans l'Etat de résidence une activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel, sont exempts de toutes les obligations prevues par les lois et reglements de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des etrangers ou de permis de séjour.

Article 53

Exemption fiscale

Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous impôts et taxes sur les indemnités et les emoluments qu'il reçoit de l'Etat d'envoi en raison de l'exercice des fonctions consulaires.

Article 54

Exemption des prestations personnelles

L'Etat de residence doit exempter les fonctionnaires consulaires honoraires de toute prestation personnelle et de tout service d'intérêt public, de quelque nature qu'il soit, ainsi que des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Article 55

Caractère facultatif de l'institution des fonctionnaires consulaires honoraires

Chaque Etat est libre de décider s'il nommera ou recevra des fonctionnaires consulaires honoraires.

T I T R E V I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 56

1. A moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat de residence, les fonctionnaires consulaires qui sont nationaux de l'Etat de résidence, ou residents de l'Etat de résidence, ne bénéficient que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et du privilège prevu au paragraphe 3 de l'article 28. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l'Etat de residence est tenu par l'obligation prevue a l'article 26.

Lorsqu'une action penale est engagee contre un tel fonctionnaire consulaire, la procedure doit être conduite, sauf si l'intéressé est en etat d'arrestation ou de détention, de manière a gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires.

2. Les autres membres du poste consulaire qui sont nationaux ou residents permanents de l'Etat de residence et les membres de leur famille, ainsi que les membres de la famille des fonctionnaires consulaires vises au paragraphe 1 du present article, ne bénéficient des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure ou cet Etat les leur reconnait. Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire et les membres du personnel prive qui sont eux-mêmes nationaux de l'Etat de résidence ou résidents permanents de cet Etat ne bénéficient egalement des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure ou cet Etat les leurs reconnait. Toutefois, l'Etat de residence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon a ne pas entraver d'une manière excessive l'exercice des fonctions du poste consulaire.

Article 57

Exercice des fonctions consulaires en dehors de la circonscription consulaire

Les fonctionnaires consulaires n'ont les droit d'exercer leurs attributions que dans leur circonscription consulaire. Néanmoins, moyennant le consentement des autorités de l'Etat de résidence, ils peuvent èxercer hors de leur circonscription.

Article 58

Exercice des fonctions consulaires qui ne sont pas mentionnées dans cette Convention

Outre les fonctions énumérées dans la présente Convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés à exercer toute autre fonction consulaire reconnue par l'Etat de résidence comme étant compatible avec leur qualité.

Article 59

Exercice des fonctions consulaire pour le compte d'un Etat tiers

Après notification appropriée à l'Etat de résidence et à moins que celui-ci ne s'y oppose, un poste consulaire de l'Etat d'envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l'Etat de résidence pour le compte d'un Etat tiers.

Article 60

Communication avec les autorités de l'Etat de résidence

Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s'adresser:

a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire;

b) aux autorités centrales compétentes de résidence et dans la mesure où cela est admis par les lois, réglements et usages de l'Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière.

Article 61

Exercice des fonctions consulaires dans un Etat tiers

L'Etat d'envoi peut, après notification à l'Etat de résidence, charger un poste consulaire établi dans cet Etat d'assurer l'exercice de fonctions consulaires dans un autre Etat.

Article 62

Ratification et entrée en vigueur

La presente Convention sera ratifiée. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de l'échange des instruments de ratification.

Article 63

Création d'une Commission Mixte

Une Commission Mixte composee des fonctionnaires désignés par chacun des deux Etats se reunira a la demande de l'une ou de l'autre des deux Parties contractantes pour assurer la meilleure application des dispositions de la présente Convention.

Article 64

Durée et dénonciation

1. La presente Convention est conclue pour une durée illimitée.

2. Chacune des Parties contractantes pourra a tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet le 1er jour du sixieme mois suivant la reception de sa notification par l'autre Etat.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signe la presente Convention et y ont appose leur sceau.

Fait a Rome, le 17 octobre 1985

en deux exemplaires originaux, chacun en langues arabe, italienne et française, qui font egalement foi. En cas de divergence entre les textes italien et arabe, le texte français prevaut.

Pour la République Italienne

Pour la République Tunisienne

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3127):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 29 agosto 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla III commissione l'8 febbraio 1989.

Esaminato in aula il 26 aprile 1989 e approvato il 27 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1727):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 giugno 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1727/*A* - relatore sen. BONALUMI).

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1989.

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 447.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato del Kuwait per la promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 dicembre 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato del Kuwait per la promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 dicembre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LO STATO DEL KUWAIT
PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait (qui di seguito definiti congiuntamente come gli Stati Contraenti e singolarmente come la parte Contraente e lo Stato Contraente),

Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra loro e in particolare per gli investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato Contraente nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente,

Riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione secondo gli accordi internazionali di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa imprenditoriale e aumenteranno la prosperità in entrambi gli Stati Contraenti,

hanno convenuto quanto segue

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo

1) Il termine "investimento" comprende ogni tipo di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da una persona fisica o giuridica incluso il Governo di uno Stato Contraente nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente in conformità alle leggi e ai regolamenti di quello Stato. Senza limitare il carattere generale di quanto sovramenzionato, il termine "investimento" include:

(a) beni mobili e immobili così come ogni altro tipo di diritti di proprietà in rem quali ipoteche, diritti di garanzia, pegni, usufrutto e diritti analoghi.

(b) azioni, titoli e obbligazioni societarie o altri diritti o interessi in tali societa' e titoli dello Stato.

(c) diritti su denaro o su qualsiasi attività avente valore economico legato ad un investimento;

(d) diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, progetti industriali e altri diritti di proprietà industriale, know how, segreti commerciali, nomi commerciali e avviamento di imprese.

(e) qualsiasi diritto conferito per legge o per contratto e qualsiasi licenza e concessione in conformità con la legge, ivi compreso il diritto di cercare, estrarre e sfruttare le risorse naturali.

2) Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica incluso il Governo di uno Stato Contraente che investe nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente.

3) Per "persona fisica" si intende, in riferimento ad entrambi gli Stati Contraenti, una persona fisica in possesso della cittadinanza di quello Stato secondo le sue leggi.

4) Per "persona giuridica" si intende, in relazione ad entrambi gli Stati Contraenti, qualsiasi entità stabilita e riconosciuta secondo la legge dello Stato come persona giuridica, quali enti pubblici, societa', autorità, fondazioni, societa' private, industrie, istituzioni e organizzazioni a prescindere se le loro responsabilità siano limitate o di altro genere.

5) Per "proventi" si intendono le somme ricavate tramite un investimento e in particolare, anche se non in via esclusiva, ivi compresi profitti, interessi, utili da capitale, dividendi da azioni, diritti di sfruttamento, royalties o compensi.

6) Per "zone marittime" si intendono le aree marine e sottomarine su cui gli Stati Contraenti esercitano, secondo il diritto internazionale, la sovranità, i diritti sovrani e/o la giurisdizione.

ARTICOLO 2

Promozione e protezione degli Investimenti

1) Ciascuno Stato Contraente incoraggerà gli investitori dell'altro Stato Contraente ad investire, sul suo territorio e zone marittime e, nell'esercizio dei poteri conferiti dalle sue leggi, permetterà tali investimenti.

2) Ciascuno Stato Contraente assicurerà sempre un giusto ed equo trattamento per gli investimenti degli investitori dell'altro Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente assicurerà che la gestione, la conservazione, l'uso, il godimento o la destinazione degli investimenti sul suo territorio e zone marittime da parte degli investitori dell'altro Stato Contraente non sia in alcun modo sottoposta e/o pregiudicata da misure irragionevoli o discriminatorie.

3) Se necessario, gli Stati Contraenti si consulteranno tra loro periodicamente in relazione alla possibilità di investimento all'interno dei territori e zone marittime di entrambi i Paesi Contraenti nei vari settori dell'economia al fine di determinare dove gli investimenti di uno Stato Contraente nell'altro possano essere più proficui nell'interesse di entrambi gli Stati Contraenti.

ARTICOLO 3

Disposizioni della nazione più favorita

1) Ciascuno Stato Contraente, nell'ambito del proprio territorio e zone marittime, accorderà agli investimenti ed

ai proventi degli investitori dell'altro Stato Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti ed ai proventi dei suoi stessi investitori o agli investimenti e ai proventi degli investitori di un Paese terzo, qualunque sia il più favorevole.

2) Ciascuno Stato Contraente, nel suo territorio e zone marittime, concederà agli investitori dell'altro Stato Contraente, per quanto riguarda la gestione, conservazione, utilizzazione, godimento o destinazione dei loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai suo stessi investitori o agli investitori di un Paese terzo, qualunque sia il più favorevole.

3) Il trattamento summenzionato non dovrà essere applicato a qualsiasi vantaggio concesso agli investitori di un Paese terzo da entrambi gli Stati Contraenti sulla base dell'appartenenza di quello Stato Contraente ad una Unione Doganale, ad un Mercato Comune, ad un'area di Libero Scambio, ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale o in base ad un Accordo concluso tra quello Stato Contraente ed un Paese terzo al fine di evitare una doppia tassazione o per facilitare il commercio frontaliero.

ARTICOLO 4
Indennizzo per Danni o Perdite

1) Qualora gli investimenti effettuati da investitori di entrambi gli Stati Contraenti subiscono perdite dovute

alla guerra, o ad altro conflitto armato, ad uno stato di emergenza nazionale o ad altri fatti analoghi nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente, essi dovranno ricevere un giusto e adeguato indennizzo a seguito della perdita subita. I risultanti pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza eccessivo ritardo

2) Gli investitori di entrambi gli Stati Contraenti godranno, per quanto riguarda le questioni previste nel presente articolo di questo Accordo, dello stesso trattamento concesso ai cittadini del tale Stato Contraente o, in ogni caso, non meno favorevole di quello accordato agli investitori di un Paese terzo.

ARTICOLO 5

Nazionalizzazione o Espropriazione

1) (i) Gli investimenti di entrambi gli Stati Contraenti o di una di loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno soggetti ad alcuna misura permanente o temporanea che limiti il diritto di proprietà, possesso, controllo o godimento di detti investimenti, salvo le disposizioni specifiche delle leggi in vigore e l'ordinanza emessa da un tribunale competente.

(ii) Gli investimenti di entrambi gli Stati Contraenti o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o

soggetti a misure aventi un effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione nel territorio e zone marittime di entrambi gli Stati Contraenti se non per un fine pubblico nell'interesse nazionale di quello Stato, contro un sollecito, adeguato e giusto indennizzo e a condizione che tali misure siano attuate su base non-discriminatoria ed in conformità con la normale procedura legislativa.

(iii) Tale indennizzo sarà computato sulla base del giusto valore di mercato dell'investimento immediatamente precedente al momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o sia divenuta di pubblico dominio e sarà determinata in conformità ai principi di valutazione ricosciuti come quello del valore di mercato. Nel caso in cui il valore di mercato non possa essere prontamente accertato, l'indennizzo sarà determinato sulla base di principi di equita',tenendo conto inter alia, del capitale investito,della svalutazione, del capitale già rimpatriato, del valore di sostituzione, dell'avviamento o di altri fattori pertinentii.

L'indennizzo includerà un interesse pari al tasso di interesse LIBOR dei 6 mesi in corso, dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data di pagamento. In mancanza di un accordo tra gli investitori e il Paese ospite, il calcolo dell'indennizzo sarà

riferito alle procedure di saldo ai sensi dell'art. 8 del presente Accordo. Una volta determinato, l'indennizzo verrà prontamente pagato e potrà essere rimpatriato.

(iv) Nel caso in cui uno Stato Contraente nazionalizza o espropria l'investimento di una persona giuridica che sia insediata o autorizzata, secondo la legge vigente, nel suo territorio e zone marittime e nel quale l'altro Stato Contraente o una qualsiasi sua persona fisica o giuridica detenga azioni, titoli, obbligazioni o altri diritti o interessi, esso garantirà che un sollecito, adeguato e giusto indennizzo sia ricevuto e possa essere rimpatriato. Tale indennizzo sarà determinato sulla base dei principi di valutazione riconosciuti come il valore di mercato delle azioni immediatamente anteriore al momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa di pubblico dominio. L'indennizzo dovrà includere un interesse pari al tasso di interesse LIBOR dei 6 mesi in corso dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data del pagamento.

2) Le disposizioni di cui al paragrafo (1) del presente articolo si applicheranno anche al profitto corrente su un investimento così come, nel caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

ARTICOLO 6

Rimpatrio del Capitale e del Profitto

1) Ciascuno Stato Contraente garantirà, senza indebito ritardo e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali il trasferimento in valuta convertibile dei:

(a) profitti netti, dividendi, royalties, spese per assistenza e servizio tecnico, interesse o altro tipo di profitto corrente, derivanti da ogni investimento da parte di un investitore dell'altro Stato Contraente;

(b) proventi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di ogni investimento effettuato da un investitore dello Stato Contraente;

(c) fondi per il rimborso di prestiti;

(d) i guadagni dei cittadini dell'altro Stato Contraente derivanti dal loro lavoro e servizio prestati in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio e zone marittime in conformità alle sue leggi e ai suoi regolamenti nazionali.

2) Senza limitare la natura generale dell'Articolo 3 del presente Accordo gli Stati Contraenti si impegnano ad accordare, sui trasferimenti menzionati al paragrafo (1) del presente Articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato a quello accordato ai trasferimenti derivanti dagli investimenti effettuati da un qualsiasi Paese terzo.

3) Ai fini del presente Accordo, i tassi di cambio saranno determinati secondo i tassi di cambio ufficiali

concordati col Fondo Monetario Internazionale o, nel caso in cui tali tassi non esistono, con i tassi di cambio ufficiali per i Diritti speciali di Prelievo o Dollari statunitensi o qualsiasi altro tipo di valuta convertibile per la quale si sia convenuto da parte degli Stati Contraenti.

4) Tuttavia, tali summenzionati trasferimenti dovranno essere soggetti a ragionevoli procedure regolamentari che di volta in volta saranno in vigore nel paese ospite e analogamente saranno soggetti al diritto del suo Governo di imporre ragionevoli restrizioni per periodi temporanei al fine di far fronte a situazioni di fondamentale squilibrio economico.

ARTICOLO 7

Surrogazione

Nel caso in cui uno Stato Contraente abbia concesso garanzia contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente ed effettuato il pagamento a tale investitore secondo la garanzia, l'altro Stato Contraente riconoscerà il trasferimento del diritto di tale investitore al primo menzionato Stato Contraente e la surrogazione di quello non eccederà i diritti originali di tale investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare allo Stato Contraente in virtù di tale surrogazione, si applicheranno rispettivamente gli articoli 4, 5 e 6.

ARTICOLO 8

Composizione delle controversie sugli investimenti

1) Tutti i tipi di controversie o divergenze, incluse le controversie relative all'ammontare dell'indennizzo da corrispondere in caso di espropriazione nazionalizzazione o misure analoghe, tra uno Stato Contraente e un investitore dell'altro Stato Contraente concernenti un investimento di quell'investitore nel territorio e nelle zone marittime del primo Stato Contraente saranno, se possibile, composte amichevolmente.

2) Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte secondo le disposizioni del paragrafo (1) del presente Articolo entro 6 mesi dalla data in cui sia stata presentata richiesta di composizione, l'investitore interessato potrà sottoporre la disputa a:

(a) la corte competente dello Stato contraente per una decisione;

ovvero

(b) iniziare procedure conciliative o di arbitrato secondo le disposizioni della Convenzione sulla composizione delle controversie sugli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati aperta alla firma a Washington il 18 Marzo 1965 o del Regolamento sulle facilitazioni supplementari ivi citato. Nel caso in cui nessuna di queste procedure sia applicabile, l'arbitrato si effettuerà in conformità alle Regole in materia di Arbitrato del Diritto Commerciale Internazionale della Commissione delle Nazioni Unite del 1976.

3) Nessun Stato Contraente perseguirà tramite canali diplomatici una qualsiasi questione concernente l'arbitrato finchè le procedure non siano state concluse e uno Stato Contraente non si sia attenuto o non abbia ottemperato alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale.

ARTICOLO 9

Composizione delle controversie tra Stati Contraenti

1) Le controversie tra Stati Contraenti relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, tramite consultazioni amichevoli da parte di entrambi gli Stati attraverso dei canali diplomatici.

2) Se tali controversie non potranno essere composte entro tre mesi dalla data in cui uno dei due Stati Contraenti informa per iscritto l'altro Stato, esse saranno, su richiesta di uno degli Stati Contraenti, sottoposte ad un tribunale arbitrale ad hoc in conformità con le disposizioni del presente Articolo.

3) Il tribunale arbitrale sarà costituito nel modo seguente. Entro due mesi dal ricevimento della richiesta di arbitrato, ogni Stato Contraente dovrà designare un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno Stato terzo che dovrà agire in qualità di Presidente (qui di seguito denominato Presidente).

Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4) Se entro i termini di tempo specificati nel paragrafo (3) del presente Articolo una delle due Parti non avrà ancora designato il suo arbitro o i due arbitri non avranno raggiunto un accordo sul Presidente, si può formulare una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per procedere alla nomina. Se per caso egli fosse un cittadino di uno dei due Stati Contraenti, ovvero se gli è impossibile esercitare detta funzione, il Vice Presidente sarà invitato a procedere alla nomina. Nel caso in cui anche il Vice Presidente sia un cittadino di uno dei due Stati Contraenti o non gli sia comunque possibile espletare detta funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianità e che non sia cittadino di uno dei due Stati Contraenti sarà invitato ad effettuare la nomina.

5) Il Tribunale arbitrale prenderà la sua decisione a maggioranza dei voti. Tale decisione sarà vincolante. Ogni Stato Contraente sosterrà i costi del proprio arbitro e della sua consulenza nei procedimenti arbitrali.Il costo del Presidente e i restanti oneri saranno sostenuti in parti uguali da entrambi gli Stati Contraenti. Il Tribunale arbitrale determinerà la propria procedura.

ARTICOLO 10

Relazioni tra gli Stati Contraenti

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra gli Stati Contraenti.

ARTICOLO 11

Applicazione di altre norme

1) Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro accordo internazionale, di cui entrambi gli Stati Membri siano parti, oppure dal diritto internazionale generale, nulla nel presente Accordo impedirà ad uno dei due Stati Contraenti o ad una qualsiasi delle sue persone fisiche o giuridiche, che abbiano effettuato investimenti nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente, di trarre beneficio dalle norme che siano più favorevoli al proprio caso.

2) Qualora il trattamento da accordare da parte di uno Stato Contraente ad investitori di un altro Stato Contraente, secondo le sue leggi e i suoi regolamenti od altre specifiche disposizioni o contratti, sia più favorevole di quello concesso dal presente Accordo, verrà accordato il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore all'ultima data in cui ognuno dei due Stati Contraenti notificherà all'altro che i suoi adempimenti costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo sono stati soddisfatti.

ARTICOLO 13

Durata e Scadenza

Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di 20 anni e continuerà a restare in vigore per un analogo periodo o periodi di tempo a meno che non venga denunciato per iscritto da uno dei due Stati Contraenti un anno prima della sua scadenza.

2. In relazione agli investimenti effetuati precedentemente alla data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli articoli dall'1 al 12 continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di 15 anni dalla data di scadenza del presente Accordo.

In fede di ciò i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Redatto in duplice copia a Roma il 17 Dicembre 1987 corrispondente a 26 Rabie Al Akhar 4-1408 H, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.
In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.

Per il Governo dello Stato del Kuwait
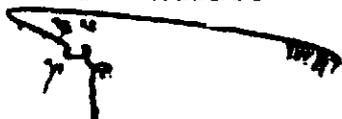
Per il Governo della Repubblica Italiana
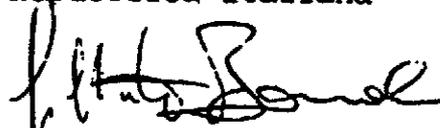
PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait relativo alla promozione e alla protezione degli investimenti, i sottoscritti Plenipotenziari hanno, inoltre, concordato le seguenti disposizioni che debbono essere considerate come una parte integrante del detto Accordo.

Per casi specifici al di là del fine del presente Accordo, entrambe le Parti concordano sulla possibilità di consultazioni bilaterali qualora gli interessi predominanti degli investitori di uno degli Stati Contraenti suggeriscano l'opportunità di applicare i principi o le disposizioni del presente Accordo.

1. **In relazione all'articolo 3:**

(a) A tutte le attività implicanti l'acquisto, la vendita e il trasporto di materie prime e secondarie, energia, combustibili e mezzi di produzione e operazioni di ogni tipo si garantirà un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle attività connesse agli investimenti effettuati dai cittadini dello Stato ospite o degli investitori di paesi terzi qualunque sia quello più favorevole. Non ci sarà alcun impedimento al normale svolgersi di tali attività, purchè esse siano svolte in

conformità con le leggi e i regolamenti del paese ospite e in osservanza delle disposizioni del presente Accordo.

(b) Ai cittadini autorizzati a lavorare nel territorio e nelle zone marittime di uno degli Stati Contraenti sarà accordato il sostegno adeguato per lo svolgimento delle loro attività professionali.

(c) Gli Stati contraenti faciliteranno, álla luce dei loro ordinamenti giuridici nazionali, l'emissione di visti d'entrata e di autorizzazioni relative al soggiorno, al lavoro a agli spostamenti dei cittadini di uno Stato Contraente connessi con un investimento nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente.

2. **In relazione all'Articolo 5:**

Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno ad ogni misura di esproprio, nazionalizzazione od altre misure analoghe come il congelamento dei beni relativi agli investimenti effettuati da investitori dell'altro Stato Contraente.

3. **In relazione agli Articoli 4,5 e 6:**

(a) Il termine "senza indebito ritardo" nell'ambito del significato degli Articoli 4, 5 e 6 si ritiene sia rispettato se si effettua un rimpatrio entro tale periodo come è generalmente richiesto secondo la prassi finanziaria internazionale e non più oltre, comunque, di tre mesi.

(b) Le remunerazioni di capitali investiti godranno delle stesse facilitazioni e della stessa protezione di cui gode l'investimento originario.

(c) Gli Stati Contraenti concordano sul fatto che le possibili procedure menzionate nel paragrafo 4 dell'articolo 6 saranno applicate in buona fede e sul fatto che il periodo di restrizione sarà, comunque strettamente limitato al tempo necessario a fronteggiare situazioni di fondamentale squilibrio economico.

4. **In relazione all'Articolo 8:**

Per quanto riguarda l' arbitrato ai sensi del paragrafo (2) dell'Articolo 8 che sarà condotto in conformità alle norme sull'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite di diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), il Tribunale Arbitrale sarà composto come segue:

(a) Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Ogni parte sceglierà un arbitro. Questi due arbitri designeranno, di comune accordo, un presidente che sarà cittadino di uno Stato terzo che abbia relazioni diplomatiche con entrambi gli Stati Contraenti. Gli arbitri saranno nominati entro due mesi dalla data in cui una delle due parti nella vertenza abbia informato l'altra parte circa la sua intenzione di sottoporre la vertenza all' arbitrato.

Se le nomine non saranno effettuate entro il periodo di tempo sovramenzionato, ciascuna delle due parti potrà invitare il Presidente dell'Istituto d'Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma ad effettuare le nomine richieste entro due mesi.

(b) Il Tribunale prenderà la sua decisione a maggioranza dei voti. La sua decisione sarà definitiva e vincolante per entrambe le parti coinvolte nella controversia, e sarà fatta rispettare dalle due parti alla controversia in conformità con gli ordinamenti giuridici nazionali.

(c) La decisione di Arbitrato sarà presa in conformità con gli ordinamenti nazionali ivi incluse le norme relative ai conflitti dello Stato Contraente che accetta gli investimenti e in conformità con le disposizioni del presente Accordo così come con i principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti e adottati da entrambi gli Stati Contraenti.

(d) Ogni parte della disputa sosterrà l'onere relativo del proprio arbitro e della sua consulenza durante le procedure di arbitrato. L'onere relativo al Presidente ed i rimanenti costi del tribunale arbitrale saranno sostenuti in parte eguale da entrambe le parti alla controversia.

Redatto in duplice copia a Roma il 17 Dicembre 1987 corrispondente a 26 Rabie Al Akhar 4 - 1408 H, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.
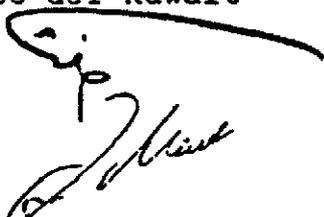
Per il Governo dello Stato del Kuwait	Per il Governo della Repubblica Italiana
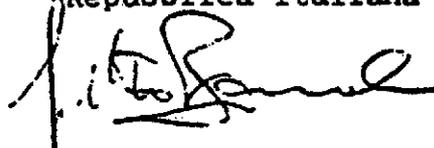
AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE STATE OF KUWAIT
FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Italy and the Government of the State of Kuwait (hereinafter collectively referred to as the Contracting States and each referred to as Contracting Party or Contracting State).

Desiring to create favourable conditions for greater economic co-operation between them, and in particular for investments by investors of one Contracting State in the territory and maritime zones of the other Contracting State.

Recognizing that the encouragement and reciprocal protection under international agreements of such investments will be conducive to the stimulation of business initiative and will increase prosperity in both Contracting States.

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Definitions

For the purposes of this Agreement

(1) The term "investment" shall comprise every kind of asset invested before or after the entry into force of this Agreement by a natural or juridical person including the Government of a Contracting State, in the territory and maritime zones of the other Contracting State, in accordance with the laws and the regulations of that State. Without restricting the generality of the foregoing, the term "investment" shall include:

(a) movable and immovable property as well as any other property rights in rem such as mortgages, liens, pledges, usufruct and similar rights;

(b) shares, stocks and debentures of companies, or other rights or interests in such companies, and government issued securities;

(c) claims to money, or to any performance having economic value associated with an investment;

(d) copyrights, trademarks, patents, industrial designs, and other industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names, and goodwill;

(e) any right conferred by law or contract, and any licences and permits pursuant to law, including the right to search for, extract, and exploit natural resources.

(2) The term "investor" shall mean any natural or juridical person, including the Government of a Contracting State who invests in the territory and maritime zones of the other Contracting State.

(3) The term "natural person" shall mean, with respect to either Contracting State, a natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.

(4) The term "juridical person" shall mean, with respect to either Contracting State, any entity established in accordance with, and recognized as a juridical person by the law of the State: such as public institutions, corporations, authorities, foundations, private companies, firms, establishments and organisations, irrespective of whether their liabilities are limited or otherwise.

(5) The term "returns" shall mean amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profits, interests, capital gains, share dividends, royalties or fees.

(6) " Maritime zones" mean the marine and submarine zones over which the Contracting States exercise, under international law, sovereignty, sovereign rights and/or jurisdiction.

ARTICLE 2

Promotion and Protection of Investments

(1) Each Contracting State shall encourage investors of the other Contracting State to make investments in its territory and maritime zones and, in exercise of powers conferred by its laws, shall admit such investments.

(2) Each Contracting State shall at all times ensure fair and equitable treatment to the investments of investors of the other Contracting State. Each Contracting State shall ensure that the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory and maritime zones of investors of the other Contracting State shall not in any way be subjected to, or impaired by, unreasonable or discriminatory measures.

(3) If necessary, the Contracting States shall periodically consult between themselves concerning investment opportunities within the territories and maritime zones of each other in various sectors of the economy, to determine where investments from one Contracting State into the other may be most beneficial, in the interest of both Contracting States.

ARTICLE 3

Most Favoured Nation Provisions

(1) Each Contracting State shall in its territory and maritime zones accord investments and returns of investors of the other Contracting State treatment not less favourable than that which it accords to investments and returns of its own investors, or to investments and returns of investors of any Third State, whichever is the most favourable.

(2) Each Contracting State shall in its territory and maritim zones accord investors of the other Contracting State,as regards management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investments, treatment not less favourable than that which it accords to its own investors, or to investors of any Third State, whichever is the most favourable.

(3) The treatment mentioned above shall not apply to any advantage accorded to investors of a Third State by either Contracting State based on the membership of that Contracting State in a Customs Union, Common Market, Free Trade zone, regional or sub-regional arrangement, economic multilateral international Agreement, or based on an Agreement concluded between that Contracting State and a third State on avoidance of double taxation, or for facilitation of frontier trade.

ARTICLE 4

Compensation for Damage or Loss

(1) When investments by investors of either Contracting State suffer loss owing to war, other armed conflict, a state of national emergency, or other similar events in the territory and maritime zones of the other Contracting State, they shall receive just and adequate compensation for the loss substained. Resultant payments shall be freely transferable without undue delay.

(2) Investors of either Contracting State shall enjoy, in respect to the matters provided for in this Article of this Agreement, the same treatment accorded to nationals of such Contracting State and, in any case, not less favourable than that accorded to investors of any Third State.

ARTICLE 5

Nationalization or Expropriation

(1) (i) Investments of either Contracting State, or any of its natural or juridical persons, shall not be subject to any measures limiting the right of ownership, possession, control, or enjoyment of these investments, whether permanent or temporary, except for the specific provisions of the laws in force and the order issued by a competent court.

(ii) Investments of either Contracting State or any of its natural or juridical persons shall not be directly or indirectly nationalized, expropriated, or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropriation, in the territory and maritime zones of the either Contracting State, except for a public purpose in the national interest of that State, for prompt, adequate and just compensation, and on condition that such measures are taken on a non-discriminatory basis and in accordance with due process of law.

(iii) Such compensation shall be computed on the basis of the fair market value of the investment immediately prior to the point of the time when the decision for nationalization or expropriation was announced or became publicly known and shall be determined in accordance with the recognized principles of valuation, such as market value. Where the market value cannot be readily ascertained, the compensation shall be determined on equitable principles taking into account, inter alia, the capital invested, depreciation, capital already repatriated, replacement value, goodwill and other relevant factors. The compensation shall include interest at the current six month LIBOR rate of interest, from the date of nationalization or expropriation until the date

of payment. The determination of the compensation, in the absence of agreement being reached between the investors and the host State, shall be referred to the settlement procedures in accordance with Article 8 of this Agreement. The compensation finally determined shall be promptly paid and allowed to be repatriated.

(iv) Where a Contracting State nationalizes or expropriates the investment of a juridical person which is established or licenced, under the law in force, in its territory and maritime zones, and in which the other Contracting State or any of its natural or juridical persons owns shares, stocks, debentures or other rights or interests, it shall ensure that prompt, adequate, and just compensation is received and allowed to be repatriated. Such compensation shall be determined on the basis of the recognized principles of valuation, such as the market value of the shares immediately prior to the point of time when the decision for nationalization or expropriation was announced or became publicly known. The compensation shall include interest at the current six month LIBOR rate of interest from the date of nationalization or expropriation until the date of payment.

(2) The provisions of paragraph (1) of this Article shall also apply to the current income from an investment as well as, in the event of liquidation, to the proceeds from the liquidation.

ARTICLE 6

Repatriation of Capital and Returns

(1) Each Contracting State shall guarantee, without undue delay and after the performance of all fiscal obligations the transfer in any convertible currency of:

(a) the net profits, dividends, royalties, technical assistance and technical service fees, interest and other current income, accruing from any investment by an investor of the other Contracting State;

(b) the proceeds accruing from the total or partial sale or total or partial liquidation of any investment made by an investor of the Contracting State;

(c) funds in repayment of borrowings;

(d) the earnings of nationals of the other Contracting State deriving from their work and service in connection with an investment in its territory and maritime zones, in accordance with its national laws and regulations.

(2) Without restricting the generality of Article (3) of this Agreement, the Contracting States undertake to accord to transfers referred to in paragraph (1) of this Article a treatment as favourable as that accorded to transfers originating from investments made by investors of any Third State.

(3) For the purpose of this Agreement, exchange rates shall be determined in accordance with the official rates agreed with the International Monetary Fund or, where such rates do not exist, with the official exchange rates for Special Drawing Rights or the United States Dollar, or any other convertible currency agreed upon by the Contracting States.

(4) Such transfers as above shall, however, be subject to such reasonable regulatory procedures as shall, from time to time, be in force in the host State and shall likewise be subject to the right of its government to impose reasonable restrictions for temporary periods to meet situations of fundamental economic disequilibrium.

ARTICLE 7

Subrogation

In case one Contracting State has granted any guarantee against non-commercial risks in respect of an investment by its investor in the territory and maritime zones of the other Contracting State, and has made payment

to such investor under said guarantee, the other Contracting State shall recognize the transfer of the right of such investor to the first mentioned Contracting State, and the subrogation of that State shall not exceed the original rights of such investor. As regards the transfer of payments to be made to the Contracting State by virtue of such subrogation Articles (4),(5) and (6), shall apply respectively.

ARTICLE 8

Settlement of Investment Disputes

(1) All kinds of disputes or differences, including disputes over the amount of compensation for expropriation, nationalization or similar measures, between one Contracting State and an investor of the other Contracting State concerning an investment of that investor in the territory and maritime zones of the former Contracting State shall, if possible, be settled amicably.

(2) If such disputes or differences cannot be settled according to the provisions of paragraph (1) of this Article within six months from the date of request for settlement, the investor concerned may :

(a) submit the dispute to the competent court of the Contracting State for decision;

or

(b) initiate proceedings for conciliation or arbitration, in accordance with the provisions of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington on 18th March, 1965, or the Additional Facility Rules thereof. In the event of neither of these procedures being applicable, the arbitration shall take place in accordance with the United Nations Commission on International Trade Law Arbitration Rules of 1976 (UNCITRAL).

3) Neither Contracting State shall pursue through diplomatic channels any matter referred to arbitration until the proceedings have terminated and a Contracting State has failed to abide by, or to comply with, the award rendered by the Arbitral Tribunal.

ARTICLE 9

Settlement of Disputes between Contracting States

(1) Disputes between the Contracting States concerning the interpretation and application of this Agreement shall be settled, as far as possible, through friendly consultation by both States through diplomatic channels.

(2) If such disputes cannot be so settled within three months from the date on which either Contracting State

informs in writing the other State, they shall, upon the request of either Contracting State, be submitted to an <u>ad hoc</u> Arbitral Tribunal, in accordance with the provisions of this Article.

(3) The Arbitral Tribunal shall be constituted in the following way. Within two months from the receipt of the request for arbitration, each Contracting State shall appoint one member of the Tribunal. The two members shall then select a national of a third State who shall act as Chairman (hereinafter referred to as the Chairman).
The Chairman shall be appointed within three months from the date of appointment of the other two members.

(4) If, within the periods specified in paragraph (3) of this Article, either Party shall not have appointed its arbitrator or the two arbitrators shall not have agreed on the Chairman, a request may be made to the President of the International Court of Justice to make the appointment. If he happens to be a national of either Contrating State, or if he is otherwise prevented from discnarging the said function, the Vice-President shall be invited to make the appointment. If the Vice-President also happens to be a national of either Contracting State, or is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority, who is not a national of eithe. Contracting State, shall be invited to make the appointment.

(5) The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding. Each Contracting State shall bear the cost of its own arbitrator and its counsel in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting States. The Arbitral Tribunal shall determine its own procedure.

ARTICLE 10

Relations between Contracting States

The provisions of the present Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular relations between the Contracting States.

ARTICLE 11

Application of Other Rules

(1) Where a matter is governed both by this Agreement and by another international agreement to which both Contracting States are Parties, or general international law, nothing in this Agreement shall prevent either Contracting State, or any of its natural or juridical persons who owns investments in the territory and maritime zones of the other Contracting State, from taking advantage of whichever rules are more favourable to his case.

(2) If the treatment to be accorded by one Contracting State to investors of the other Contracting State, in accordance with its laws and regulations or other specific provisions or contracts, is more favourable than that accorded by this Agreement, the more favourable treatment shall be accorded.

ARTICLE 12

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the latter date on which either Contracting State notifies the other that its constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

ARTICLE 13

Duration and Termination

(1) This Agreement shall remain in force for a period of twenty years, and shall continue in force thereafter for another similar period, or periods, unless denounced in writing by either Contracting State one year before its expiration.

(2) In respect to investments made prior to the date of termination of the present Agreement, the provisions of Articles (1) to (12) shall continue to be effective for a

further period of fifteen years from the date of termination of the present Agreement.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Rome **on the 17th of December 1987**, corresponding to the **26 Rabie Al Akhar 4-1408 H** in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergency, the English text shall prevail.
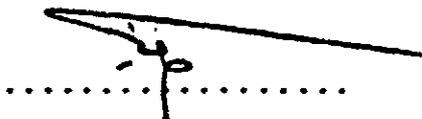
For the Government of the State of Kuwait

....
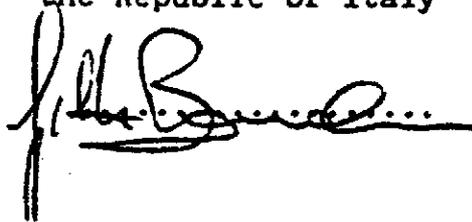
For the Government of the Republic of Italy

PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the State of Kuwait concerning the Promotion and Protection of Investments, the undersigned Plenipotentiaries have, in addition, agreed on the following provisions, which should be regarded as an integral part of the said Agreement.

For individual cases beyond the aim of the present Agreement, both Parties agree on the possibility of bilateral consultations, when predominant interests by investors of one of the Contracting States suggest the opportunity of applying the principles or the provisions of the present Agreement.

1. **With respect to Article (3)** :

(a) All activities involving the purchase, sale, and transport of raw and secondary materials, energy, fuels, and means of production, and operations of all types shall be accorded treatment not less favourable than that accorded to the investment-related activities carried out by the nationals of the host State, or

third-State investors, whichever is the most favourable. There shall be no impediment to the normal exercise of such activities, provided they are carried out in accordance with the laws and regulations of the host State, and in observance of the provisions of this Agreement.

(b) Nationals authorized to work in the territory and maritime zones of one of the Contracting States shall be accorded the appropriate support for the exercise of their professional activities.

(c) The Contracting States shall facilitate in the light of their domestic laws the issuance of entry visas and authorizations pertaining to the stay, work, and travel of the nationals of one Contracting State pursuant to an investment in the territory and maritime zones of the other Contracting State.

2. **With respect to Artiche (5)** :

The provisions of this Article shall apply to any measure of expropriation, nationalization, or other similar measures, such as freezing of assets concerning investments made by investors of the other Contracting State.

3. **With respect to Articles (4), (5) and (6)**

(a) The term "without undue delay", within the meaning of Articles (4),(5) and (6), is deemed to be fulfilled if a repatriation is made within such period as is normally required according to international financial custom and not later, in any case, than three months.

(b) Invested returns shall enjoy the same facilities and protection as the original investment.

(c) The Contracting States agree that the eventual procedures mentioned in paragraph (4) of Article (6) shall be implemented in good faith and that the restriction period shall, however, be strictly limited to the time necessary to meet situations of fundamental economic disequilibrium.

4. **With respect to Article (8)**:

Regarding the arbitration under paragraph (2) of Article (8) which is to be conducted in accordance with the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), the Arbitral Tribunal shall be established as follows:

a) The Arbitral Tribunal shall consist of three arbitrators. Each party shall select an arbitrator.

These two arbitrators shall appoint by mutual agreement a Chairman, who shall be a national of a third State which has diplomatic relations with both Contracting States. The arbitrators shall be appointed within two months from the date when one of the parties to the dispute informed the other of its intention to submit the dispute to arbitration.
If the appointments are not made within the period mentioned above, either party may invite the Chairman of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce to make the required appointment within two months.

b) The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Its award shall be final and binding on both parties to the dispute, and shall be enforced by both parties to the dispute in accordance with their domestic laws.

c) The Arbitral Award shall be made in accordance with the domestic laws, including the rules of conflict of the Contracting State which accepts investments, and in accordance with the provisions of this Agreement, as well as with the principles of international law generally recognized and adopted by both Contracting States.

d) Each party to the dispute shall bear the cost of its own arbitrator and of its counsel in the arbitration

proceedings. The cost of the Chairman and the remaining costs of the Arbitral Tribunal shall be borne in equal parts by both parties to the dispute.

Done in duplicate at Rome on the 17th of December 1987, corresponding to 26 Rabie Al Akhar 4 - 1408 H, in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic.

In case of divergency, the English text shall prevail.

For the Government of the State of Kuwait
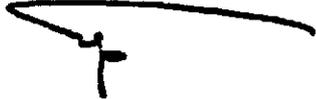
For the Government of the Republic of Italy

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3129):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 29 agosto 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° dicembre 1988, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 25 gennaio 1989.

Esaminato in aula il 26 aprile 1989 e approvato il 27 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1728):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 maggio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1728/A - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1989.

90G0025

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 448.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 febbraio 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 febbraio 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

A C C O R D O

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Ungherese (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi e specialmente per gli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e,

riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti contribuiscono a stimolare iniziative imprenditoriali accrescendo la prosperità dei due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito legato ad una attività economica, prima o dopo l'entrata i vi or :e presente Accordo, da persona fisica o giuridica dell'altra Parte Contraente, in conformità delle leggi e dei regolamenti di tale Parte. Senza

limitare la generalità di quanto sopra menzionato, il termine "investimento" comprende:

a) beni mobili ed immobili, nonchè qualsiasi altro diritto di proprieta in rem come ipoteche, privilegi pegni usufrutto e diritti analogni;

b) le azioni e altre forme di partecipazione anche minoritarie alle società costituite sul territorio dell'una delle Parti; le obbligazioni societarie; i titoli di Stato e pubblici; i crediti e i diritti conseguenti ad ogni prestazione avente valore economico;

c) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, nomi commerciali e goodwill;

d) qualsiasi diritto conferito per legge o per contratto e qualsiasi licenza e concessione in conformità della legge, ivi compreso il diritto di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Per "persona fisica" si intende, in riferimento a ciascuna Parte Contraente, una persona fisica avente la cittadinanza di quello Stato in conformità delle sue leggi.

4. Per "persona giuridica" si intende, in riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede in una delle Parti Contraenti in conformità alle leggi nazionali e da queste riconosciuta quale persona giuridica come istituti pubblici, società, autorità, fondazioni, società private, imprese, stabili organizzazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o altro.

5. Per "proventi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi in particolare, sebbene non esclusivamente, profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici ed altre spettanze legittime.

Articolo 2

Promozione e protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e, nell'esercizio dei poteri conferitele dalle sue leggi, autorizzerà tali investimenti.

2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente Ciascuna Parte Contraente assicurerà che la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o la cessione degli investimenti nel suo territorio effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, non vengano in alcun modo colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie.

Articolo 3

Clausola della Nazione più favorita

1. Ciascuna Parte Contraente, nell'ambito del proprio territorio, accorderà agli investimenti effettuati ed ai proventi di investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati ed ai proventi dei propri cittadini o degli investitori di Stati terzi, qualunque sia il trattamento più favorevole accordato.

2. Il trattamento accordato alle attività connesse con gli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato all'attività connesse con investimenti di propri investitori o di quelli di ogni Paese Terzo.

3. Questo trattamento non si riferisce ai privilegi che una delle Parti Contraenti concede agli investitori di Stati terzi in base alla loro appartenenza ad una Unione doganale o economica, ad un Mercato Comune, ad una Zona di libero scambio ad un accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in base ad un Accordo concluso fra una delle Parti Contraenti ed uno Stato terzo per evitare la doppia imposizione o per facilitazioni di commercio transfrontaliero.

Articolo 4

Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti debbano subire perdite sui loro investimenti nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerra, o di altri scontri armati, di uno stato di emergenza o di altri avvenimenti simili, riceveranno un adeguato risarcimento per la perdita subita. Tali pagamenti saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Gli investitori di una delle Parti Contraenti verranno trattati come i cittadini di tale Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevolmente degli investitori di Stati terzi.

Articolo 5

Nazionalizzazione o Esproprio

1. (i) Gli investimenti di cui al presente Accordo non sono soggetti ad alcuna misura che limiti il diritto di proprietà, di possesso, di controllo o di godimento degli investimenti stessi su base permanente o temporanea, salvo disposizioni specifiche delle leggi in vigore e delle ordinanze emesse dal Tribunale competente.

(ii) Gli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi effetti equivalenti alla nazionalizzazione o all'esproprio nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici, nell'interesse nazionale di tale Stato e contro un immediato, adeguato risarcimento, nonchè a condizione che tali misure vengano prese su base non-discriminatoria ed in conformità delle procedure di legge.

(iii) il giusto risarcimento viene calcolato in base all'affettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o notificata e sarà determinato in conformità dei principi di valutazione riconosciuti come valore di

mercato secondo le norme di valutazione internazionalmente accettate. Qualora sussistano difficoltà di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verrà determinato in base agli elementi tipici di valore dell'attività di impresa. Il risarcimento comprenderà gli interessi calcolati al LIBOR a sei mesi maturati dalla data della nazionalizzazione o dell'esproprio sino alla data del pagamento. In assenza del raggiungimento di un accordo fra l'investitore e la Parte ospite, la determinazione del risarcimento verrà effettuata in riferimento alle procedure di composizione delle controversie, in conformità dell'Articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verrà prontamente pagato, autorizzandone il rimpatrio.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento, nonchè, in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

Articolo 6

Rimpatrio dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà, dopo l'assolvimento di tutti gli obblighi fiscali, il

trasferimento in qualsiasi valuta convertibile, senza indebito ritardo, di quanto segue:

(a) utili netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizio tecnico, interessi ed altri profitti, maturati su un investimento dell'investitore dell'altra Parte Contraente;

(b) ricavi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione dello investimento effettuato da un investitore della Parte Contraente;

(c) fondi per il rimborso dei prestiti;

(d) compensi e indennità percepiti dai cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti dal lavoro e dai servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio, nella misura e con le modalità previste dalle sue leggi e dai suoi regolamenti nazionali.

2. Senza limitare la portata dell'Articolo 5 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli derivanti dagli investimenti effettuati da investitori di Stati terzi.

Articolo 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente abbia concesso una ga anzia contro rischi non-commerciali per l'investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato il pagamento a tale investitore in base alla garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà il trasferimento dei diritti di tale investitore alla Parte Contraente nominata come prima, la cui surrogazione non andrà oltre i diritti originali dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente in virtù di tale surrogazione verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 8

Modalità dei trasferimenti

I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e comunque entro sei mesi, dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al cambio ufficiale applicabile alla data del trasferimento.

Articolo 9

Composizione delle controversie sugli investimenti

1. Le controversie relative alle misure di esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe ivi comprese le controversie sull'ammontare del risarcimento fra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte relative ad un suo investimento nel territorio della Parte nominata come prima dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente.

2. Qualora tali controversie non possano essere composte in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo entro sei mesi dalla data di richiesta della composizione, l'investitore interessato potrà sottoporre la controversia:
   a) al Tribunale della Parte Contraente competente per la decisione;
   b) ad un Tribunale Arbitrale in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 del Protocollo;
   c) al Centro Internazionale per la composizione delle Controversie sugli investimenti per la procedura arbitrale al momento in cui entrambe le Parti Contraenti avranno aderito alla Convenzione di Washington del 18 Marzo 1965 sulla composizione delle Controversie sugli Investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati.

3. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare, attraverso i canali diplomatici, qualsiasi argomento attinente all'arbitrato o a proceuure giudiziarie, sino a quando le procedure non siano state portate a termine e una delle Parti Contraenti non si sia attenuta o non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza del Tribunale adito.

Articolo 10

Composizione delle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti sull'interpretazione e sulla applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere composte tramite consultazioni amichevoli delle due Parti attraverso i canali diplomatici.

2. Nel caso in cui tale controversia non possa essere composta nei tre mesi sucessivi alla data in cui una delle Parti Contraenti lo abbia notificato per iscritto all'altra Parte, essa verrà sottoposta, a richiesta di una delle Parti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc in conformità delle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ognuna delle Parti nominerà un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di un Terzo Stato, che avrà funzione di Presidente (qui di seguito definito il Presidente). Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data della nomina degli altri due membri.

4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, una delle Parti non avrà nominato il suo arbitro o i due arbitri non si saranno accordati sul Presidente, potrà essere inoltrata una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per fare effettuare la nomina. Nel caso in cui egli sia cittadino di una delle Parti Contraenti o che non gli sia comunque possibile espletare tale funzione, verrà chiesto al Vice Presidente della Corte di effettuare la nomina. Qualora anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o non gli sia comunque possibile espletare tale funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianità e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti, verrà invitato ad effettuare la nomina.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria rappresentanza nel procedimento. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico dei due Stati in parti eguali.
Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

Articolo 11
Relazioni fra le Parti Contraenti

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti esistano o meno relazioni diplomatiche o consolari.

Articolo 12
Applicazione di Altre Norme

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale di cui siano parte le due Parti Contraenti, o dal diritto internazionale generale, non vi è nulla in questo Accordo che vieti ad una delle Parti Contraenti o ad una delle

loro persone fisiche o giuridiche che abbiano effettuato investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, di trarre beneficio dalle norme che siano più favorevoli al suo caso.

2. Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità delle sue leggi e dei suoi regolamenti o di altre disposizioni o contratti specifici sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

Articolo 13
Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Articolo 14

Durata e Scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di 10 anni, e continuerà a restare in vigore per ulteriori periodi di 5 anni, a meno che una delle due Parti lo denunci per iscritto entro un anno prima della sua scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati precedentemente alla data della scadenza del presente Accordo le disposizioni degli articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalla data della scadenza del presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in duplice copia a Roma il 17 Febbraio 1987, in lingua italiana ed in lingua ungherese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE
[firma]	[firma]
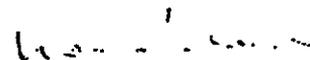
P R O T O C O L L O

Nel firmare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Ungherese sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, sono state inoltre concordate le clausole seguenti da considerare come parte integrante di tale Accordo.

1. <u>In riferimento all'Articolo 1</u>:
   Le disposizioni del presente Accordo si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 1973.

2. <u>In riferimento all'Articolo 3</u>:

   a) Tutte le attività riguardanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e secondarie, energia, combustibili e mezzi di produzione, nonchè operazioni di ogni genere godranno di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle attività connesse ad investimenti, svolte dai cittadini dello Stato ospite o dagli investitori di un Paese terzo, qualunque sia quello più favorevole. Non vi sarà alcun impedimento al normale esercizio di tali attività, purchè siano svolte in conformità delle leggi dei regolamenti del Paese ospite e in osservanza delle disposizioni del presente Accordo.

b) I cittadini autorizzati a lavorare nel territorio si una delle Parti Contraenti potranno usufruire di condizioni adeguate per lo svolgimento delle loro attività professionali.

3. In riferimento all'Articolo 9:

Per quanto riguarda l'arbitrato di cui al paragrafo 2) punto b) dell'Articolo 9 da condursi in conformità delle norme sull'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), il Tribunale Arbitrale verrà costituito come segue:

a) Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Ognuna delle Parti sceglierà un arbitro. Questi due arbitri nomineranno di comune accordo un Presidente, che dovrà essere cittadino di un terzo Stato che abbia relazioni diplomatiche con le due Parti Contraenti. Gli arbitri, ivi compreso il Presidente, verranno nominati entro due mesi dal momento in cui una delle Parti avrà informato l'altra della sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato. Qualora le nomine non vengano effettuate entro i suddetti termini, ognuna delle due Parti potrà invitare il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma, ad effettuare entro due mesi la nomina richiesta.

b) Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti. Il suo lodo è definitivo e vincolante per le due Parti nella controversia, e verrà reso esecutivo dalle due Parti nella controversia in conformità della legislazione nazionale.

c) Il Lodo Arbitrale verrà determinato in conformità della legislazione nazionale, ivi incluse le norme sui conflitti di legge della Parte Contraente che accetta gli investimenti ed in conformità delle disposizioni del presente Accordo e dei principi di diritto internazionale generale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

d) Ognuna delle Parti nella controversia sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la sua rappresentanza nel procedimento. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese del Tribunale Arbitrale saranno a carico delle due Parti in parti eguali.

FATTO in duplice copia a Roma il 17 Febbraio 1987, in lingua italiana ed in lingua ungherese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE
Andreotti	[illegible]
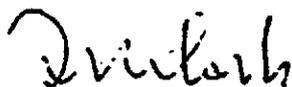
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3130):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 29 agosto 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 dicembre 1988, con pareri delle commissioni V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 25 gennaio 1989.

Esaminato in aula il 26 aprile 1989 e approvato il 27 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1729):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 giugno 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1729/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1989.

90G0026

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 449.

Accettazione degli emendamenti all'atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella 55ª sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella 55ª sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dell'Atto costitutivo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
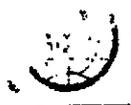
INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE FOR MIGRATION (ICM)
COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL POUR LES MIGRATIONS (CIM)
COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL PARA LAS MIGRACIONES (CIM)

COUNCIL
CONSEIL
CONSEJO

CINQUANTE-CINQUIEME SESSION
(EXTRAORDINAIRE)

MC/1555

20 mai 1987

RESOLUTION No 724 (LV)

AMENDEMENTS A L'ACTE CONSTITUTIF

(adoptée par le Conseil à sa 364ème séance, le 20 mai 1987)

Le Conseil,

Rappelant que l'Acte constitutif du Comité a été adopté le 19 octobre 1953 et est entré en vigueur le 30 novembre 1954,

Conscient qu'il importe d'amender l'Acte constitutif afin de permettre au Comité de disposer d'un cadre juridique approprié pour faire face à ses responsabilités internationales,

Rappelant sa résolution No 698 (LII) du 21 novembre 1985 par laquelle il avait décidé de créer un Groupe de travail ouvert comprenant des représentants des gouvernements membres intéressés dans le but d'examiner les propositions d'amendements à l'Acte constitutif du Comité présentées par l'Administration et par les gouvernements membres et pour formuler des recommandations à cet effet,

Rappelant également sa résolution No 712 (LIV) du 26 novembre 1986 autorisant le Directeur général à convoquer les gouvernements membres en session extraordinaire du Conseil, lorsqu'il le jugerait approprié, en vue de prendre les mesures nécessaires au sujet des amendements proposés à l'Acte constitutif,

Ayant reçu et examiné les propositions d'amendements contenues dans le rapport du Groupe de travail soumis par le Directeur général (MC/1554),

Notant que la disposition de l'article 29, alinéa 1, de l'Acte constitutif, qui prescrit que les textes des amendements proposés à l'Acte constitutif soient communiqués aux gouvernements membres trois mois au moins avant leur examen par le Conseil, a été dument respectée,

Considérant que les amendements proposés n'entrainent pas de nouvelles obligations pour les membres,

Agissant conformément à l'article 29, alinéa 2, de l'Acte constitutif,

Adopte les amendements à l'Acte constitutif tels qu'ils sont indiqués dans l'annexe à la présente résolution,* les textes français, anglais et espagnol étant également authentiques;

Invite les gouvernements membres à accepter ces amendements dès que possible conformément à leurs règles constitutionnelles respectives et à en informer le Directeur général en conséquence.

---

* Les amendements sont soulignés dans l'annexe à des fins pratiques.

ANNEXE

CONSTITUTION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS*

PREAMBULE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT

la résolution adoptée le 5 décembre 1951 par la Conférence des migrations de Bruxelles,

RECONNAISSANT

que l'octroi, à une échelle internationale, de services de migration est souvent requis pour assurer le déroulement harmonieux des mouvements migratoires dans le monde et pour faciliter, dans les conditions les plus favorables, l'établissement et l'intégration des migrants dans la structure économique et sociale du pays d'accueil,

que des services de migration similaires peuvent également être requis lors de migrations temporaires, de migrations de retour et de migrations intra-régionales,

* Le présent texte incorpore dans la Constitution du 19 octobre 1953 du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (dénomination antérieure de l'Organisation) les amendements adoptés le 20 mai 1987 et entrés en vigueur le ...

que la migration internationale inclut également celle de réfugiés, de personnes déplacées et d'autres personnes contraintes de quitter leur pays et qui ont besoin de services internationaux de migration,

qu'il importe de promouvoir la coopération des Etats et des organisations internationales en vue de faciliter l'émigration de personnes désireuses de partir pour des pays où elles pourront, par leur travail, subvenir à leurs besoins et mener avec leurs familles une existence digne dans le respect de la personne humaine,

que la migration peut stimuler la création de nouvelles activités économiques dans les pays d'accueil et qu'une relation existe entre la migration et les conditions économiques, sociales et culturelles dans les pays en développement,

que les besoins des pays en développement devraient être pris en considération en matière de coopération et d'autres activités internationales relatives à la migration,

qu'il importe de promouvoir la coopération des Etats et des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en matière de recherches et de consultations sur les questions de migration, non seulement en ce qui concerne le processus migratoire mais aussi la situation et les besoins spécifiques du migrant en tant qu'être humain,

que le mouvement des migrants devrait, dans la mesure du possible, être effectué par les services de transport réguliers, étant entendu qu'il est nécessaire en certaines circonstances de recourir à des facilités supplémentaires ou différentes,

qu'une coopération et une coordination étroites doivent exister entre les Etats, les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, sur les questions de migration et de réfugiés,

qu'un financement international des activités liées à la migration internationale est nécessaire,

ETABLISSENT

l'ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS, ci-après dénommée l'Organisation, et

ACCEPTENT LA PRESENTE CONSTITUTION.

CHAPITRE I - OBJECTIFS ET FONCTIONS

Article 1

1. Les objectifs et les fonctions de l'Organisation sont :

a) de prendre toutes mesures utiles en vue d'assurer le transfert organisé des migrants pour lesquels les facilités existantes sont inadéquates ou qui, autrement, ne seraient pas en mesure de partir sans assistance spéciale vers des pays offrant des possibilités de migration ordonnée;

b) de s'occuper du transfert organisé des réfugiés, des personnes déplacées et d'autres personnes ayant besoin de services internationaux de migration, pour lesquels des arrangements pourront être faits entre l'Organisation et les Etats intéressés, y compris ceux qui s'engagent à les accueillir;

c) de fournir, à la demande des Etats intéressés et avec leur accord, des services de migration tels que le recrutement, la sélection, la préparation à la migration, les cours de langues, les activités d'orientation, les examens médicaux, le placement, les activités facilitant l'accueil et l'intégration, des services de consultation en matière de migration, ainsi que toute autre assistance conforme aux buts de l'Organisation;

d) de fournir des services similaires, à la demande des Etats ou en coopération avec d'autres organisations internationales intéressées, pour la migration de retour volontaire, y compris le rapatriement librement consenti;

e) d'offrir aux Etats, ainsi qu'aux organisations internationales et autres organisations, un forum pour des échanges de vues et d'expériences et pour la promotion de la coopération et de la coordination des efforts internationaux sur les questions de migration internationale, y compris des études sur de telles questions en vue de développer des solutions pratiques.

2. Dans l'accomplissement de ses fonctions, l'Organisation coopère étroitement avec les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales concernées par les questions de migration, de réfugiés et de ressources humaines afin, entre autres, de faciliter la coordination des activités internationales en ces domaines. Cette coopération s'exercera dans le respect mutuel des compétences des organisations concernées.

3. L'Organisation reconnaît que les critères d'admission et le nombre des immigrants à admettre sont des questions qui relèvent de la compétence nationale des Etats et, dans l'accomplissement de ses fonctions, il se conforme aux lois et règlements ainsi qu'à la politique des Etats intéressés.

CHAPITRE II - MEMBRES

Article 2

Sont membres de l'Organisation :

a) Les Etats qui, étant membres de l'Organisation, ont accepté la présente Constitution suivant l'article 34 ou auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 35;

b) les autres Etats qui ont fourni la preuve de l'intérêt qu'ils portent au principe de la libre circulation des personnes et qui s'engagent au moins à apporter aux dépenses d'administration de l'Organisation une contribution financière dont le taux sera convenu entre le Conseil et l'Etat intéressé, sous réserve d'une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers et de leur acceptation de la présente Constitution.

Article 3

Tout Etat membre peut nofifier son retrait de l'Organisation avec effet à la fin de l'exercice annuel. Cette notification doit être donnée par écrit et parvenir au Directeur général de l'Organisation quatre mois au moins avant la fin de l'exercice. Les obligations financières vis-à-vis de l'Organisation d'un Etat membre qui aurait notifié son retrait s'appliqueront à la totalité de l'exercice au cours duquel la notification aura été donnée.

Article 4

1. Si un Etat membre ne remplit pas ses obligations financières à l'égard de l'Organisation pendant deux exercices financiers consécutifs, le Conseil peut, par une décision prise à la majorité des deux tiers, suspendre le droit de vote et tout ou partie des services dont cet Etat membre bénéficie. Le Conseil a l'autorité de rétablir ce droit de vote et ces services par une décision prise à la majorité simple.

2. Tout Etat membre peut être suspendu de la qualité de membre par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers s'il contrevient de manière persistante aux principes de la présente Constitution. Le Conseil a l'autorité de restaurer cette qualité de membre par une décision prise à la majorité simple.

CHAPITRE III - ORGANES

Article 5

Les organes de l'Organisation sont :

a) le Conseil;
b) le Comité exécutif;
c) l'Administration.

CHAPITRE IV - CONSEIL

Article 6

Les fonctions du Conseil, outre celles indiquées dans d'autres dispositions de la présente Constitution, consistent à :

a) arrêter la politique de l'Organisation;

b) étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Comité exécutif;

c) étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Directeur général;

d) étudier et approuver le programme, le budget, les dépenses et les comptes de l'Organisation;

e) prendre toutes autres mesures en vue d'atteindre les objectifs de l'Organisation.

Article 7

1. Le Conseil est composé des représentants des Etats membres.

2. Chaque Etat membre désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu'il juge nécessaires.

3. Chaque Etat membre dispose d'une voix au Conseil.

Article 8

Le Conseil peut, à leur demande, admettre des Etats non membres et des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, qui s'occupent de migration, de réfugiés ou de ressources humaines, en qualité d'observateurs à ses réunions, dans les conditions qui peuvent être prescrites par son règlement. De tels observateurs n'auront pas le droit de vote.

Article 9

1. Le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par an.

2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire sur la demande :

   a) du tiers de ses membres;
   b) du Comité exécutif;
   c) du Directeur général ou du Président du Conseil, en cas d'urgence.

3. Au début de chaque session ordiraire, le Conseil élit un Président et les autres membres du bureau dont le mandat est d'une année.

Article 10

Le Conseil peut créer tout sous-comité nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.

Article 11

Le Conseil adopte son propre règlement.

CHAPITRE V - COMITE EXECUTIF

Article 12

Les fonctions du Comité exécutif consistent à :

a) examiner et revoir la politique, les programmes et les activités de l'Organisation, les rapports annuels du Directeur général et tous rapports spéciaux;

b) examiner toutes les questions financières ou budgétaires qui relèvent de la compétence du Conseil;

c) considérer toute affaire qui lui est soumise spécialement par le Conseil, y compris la révision du budget, et prendre à ce sujet les mesures qui paraîtraient nécessaires;

d) conseiller le Directeur général sur toute affaire que celui-ci pourrait lui soumettre;

e) prendre, entre les sessions du Conseil, toute décision urgente sur des questions relevant de la compétence du Conseil, décisions qui seront soumises à l'approbation de ce dernier lors de sa session suivante;

f) présenter au Conseil ou au Directeur général, de sa propre initiative, des avis ou des propositions;

g) transmettre au Conseil des rapports et, le cas échéant, des recommandations sur les affaires traitées.

Article 13

1. Le Comité exécutif est composé des représentants de neuf Etats membres. Ce nombre peut être augmenté par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers, étant entendu qu'il ne sera pas supérieur au tiers du nombre total des membres de l'Organisation.

2. Ces Etats membres sont élus par le Conseil pour deux ans et sont rééligibles.

3. Chaque membre du Comité exécutif désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu'il juge nécessaires.

4. Chaque membre du Comité exécutif dispose d'une voix.

Article 14

1. Le Comité exécutif se réunit au moins une fois par an. Il se réunira, selon les besoins, afin d'exercer ses fonctions, sur la demande :

a) de son président;
b) du Conseil;
c) du Directeur général après consultation du président du Conseil;
d) de la majorité de ses membres.

2. Le Comité exécutif élit parmi ses membres un président et un vice-président dont le mandat est d'une année.

Article 15

Le Comité exécutif peut, sous réserve d'un éventuel réexamen par le Conseil, créer tout sous-comité nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.

Article 16

Le Comité exécutif adopte son propre règlement.

CHAPITRE VI - ADMINISTRATION

Article 17

L'Administration comprend un Directeur général, un Directeur général adjoint ainsi que le personnel fixé par le Conseil.

Article 18

1. Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont élus par le Conseil à la majorité des deux tiers et pourront être réélus. La durée de leur mandat sera normalement de cinq ans mais, dans des cas exceptionnels, pourra être inférieure si le Conseil en décide ainsi à la majorité des deux tiers. Ils remplissent leurs fonctions aux termes de contrats approuvés par le Conseil et signés, au nom de l'Organisation, par le Président du Conseil.

2. Le Directeur général est responsable devant le Conseil et le Comité exécutif. Il administre et dirige les services de l'Organisation conformément à la présente Constitution, à la politique générale et aux décisions du Conseil et du Comité exécutif ainsi qu'aux règlements adoptés par eux. Il formule des propositions en vue des mesures à prendre par le Conseil.

Article 19

Le Directeur général nomme le personnel de l'Administration conformément au statut du personnel adopté par le Conseil.

Article 20

1. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général, le Directeur général adjoint et le personnel ne doivent ni solliciter ni accepter d'instructions d'aucun Etat ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux.

2. Chaque Etat membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur général, du Directeur général adjoint et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

3. Pour le recrutement et l'emploi du personnel, les capacités, la compétence et les qualités d'intégrité doivent être considérées comme des conditions primordiales; sauf circonstances spéciales, le personnel doit etre recruté parmi les ressortissants des Etats membres de l'Organisation, en tenant compte du principe d'une répartition géographique équitable.

Article 21

Le Directeur général assiste, ou se fait représenter par le Directeur général adjoint ou un autre fonctionnaire désigné, à toutes les sessions du Conseil, du Comité exécutif et des sous-comités. Le Directeur général, ou son représentant désigné, peut prendre part aux débats, sans droit de vote.

Article 22

Lors de la session ordinaire du Conseil qui suit la fin de chaque exercice financier, le Directeur genéral présente au Conseil, par l'entremise du Comité exécutif, un rapport sur les travaux de l'Organisation, donnant un compte rendu complet de ses activités au cours de l'année écoulée.

CHAPITRE VII - SIEGE

Article 23

1. L'Organisation a son siège à Genève. Le Conseil peut décider, par un vote à la majorité des deux tiers, de transférer le siège dans un autre lieu.

2. Les réunions du Conseil et du Comité exécutif ont lieu à Genève, à moins que les deux tiers des membres du Conseil ou, respectivement, du Comité exécutif n'aient décidé de se réunir ailleurs.

CHAPITRE VIII - FINANCES

Article 24

Le Directeur général soumet au Conseil, par l'entremise du Comité exécutif, un budget annuel comprenant les dépenses d'administration et d'opérations et les recettes prévues, des prévisions supplémentaires en cas de besoin et les comptes annuels ou spéciaux de l'Organisation.

Article 25

1. Les ressources nécessaires aux dépenses de l'Organisation sont constituées :

   a) en ce qui concerne la partie administrative du budget, par des contributions en espèces des Etats membres, qui seront dues au début de l'exercice financier auquel elles se rapportent et acquittées sans retard;

   b) en ce qui concerne la partie du budget relative aux opérations, par des contributions en espèces, en nature ou sous forme de services des Etats membres, d'autres Etats, d'organisations internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, d'autres entités juridiques ou de personnes privées, contributions qui seront acquittées aussitôt que possible et en entier avant l'expiration de l'exercice financier auquel elles se rapportent.

2. Tout Etat membre doit verser à la partie administrative du budget de l'Organisation une contribution dont le taux sera convenu entre le Conseil et l'Etat membre concerné.

3. Les contributions aux dépenses d'opérations de l'Organisation sont volontaires et tout participant à la partie du budget relative aux opérations peut convenir avec l'Organisation des termes et conditions d'emploi de ses contributions en conformité avec les objectifs et les fonctions de l'Organisation.

4. a) Les dépenses d'administration au siège et toutes les autres dépenses administratives, sauf celles effectuées en vue des fonctions mentionnées à l'alinéa 1 c) et d) de l'article 1, seront imputées sur la partie administrative du budget;

b) Les dépenses d'opérations ainsi que les dépenses administratives effectuées en vue des fonctions mentionnées à l'alinéa 1 c) et d) de l'article 1 seront imputées sur la partie du budget relative aux opérations.

5. Le Conseil veillera à ce que la gestion administrative soit assurée d'une manière efficace et économique.

Article 26

Un règlement financier est établi par le Conseil.

CHAPITRE IX - STATUT JURIDIQUE

Article 27

L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle jouit de la capacité juridique nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs, et en particulier de la capacité, selon les lois de l'Etat : a) de contracter; b) d'acquérir des biens meubles et immeubles et d'en disposer; c) de recevoir et de dépenser des fonds publics et privés; d) d'ester en justice.

Article 28

1. L'Organisation jouira des privilèges et immunités qui sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.

2. Les représentants des Etats membres, le Directeur général, le Directeur général adjoint et le personnel de l'Administration jouiront également des pravilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.

3. Ces privilèges et immunités seront définis dans des accords entre l'Organisation et les Etats concernés ou par d'autres mesures prises par ces Etats.

CHAPITRE X - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29

1. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente Constitution ou dans les règlements établis par le Conseil ou le Comité exécutif, toutes les décisions du Conseil, du Comité exécutif et de tous les sous-comités sont prises à la majorité simple.

2. Les majorités prévues par les dispositions de la présente Constitution du des règlements établis par le Conseil ou le Comité exécutif s'entendent des membres présents et votants.

3. Un vote n'est valable que si la majorité des membres du Conseil, du Comité exécutif ou du sous-comité intéressé est présente.

Article 30

1. Les textes des amendements proposés à la présente Constitution seront communiqués par le Directeur général aux gouvernements des Etats membres trois mois au moins avant qu'ils soient examinés par le Conseil.

2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers des membres du Conseil et acceptés par les deux tiers des Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, étant entendu, toutefois, que les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les membres n'entreront en vigueur pour un membre déterminé que lorsque ce membre aura accepté de tels amendements.

Article 31

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Constitution qui n'aura pas été réglé par voie de négociation ou par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers, sera déféré à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins que les Etats membres intéressés ne conviennent d'un autre mode de règlement dans un délai raisonnable.

Article 32

Sous réserve de l'approbation des deux tiers des membres du Conseil, l'Organisation peut reprendre de toute autre organisation ou institution internationale dont les objectifs ressortissent au domaine de l'Organisation, les activités, ressources et obligations qui pourraient être fixées par un accord international ou un arrangement convenu entre les autorités compétentes des organisations respectives.

Article 33

Le Conseil peut, par une décision prise à la majorité des trois quarts de ses membres, prononcer la dissolution de l'Organisation.

Article 34

Le présent Acte constitutif entrera en vigueur, pour les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui l'auront accepté, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, le jour de la première réunion dudit Comité après que :

a) les deux tiers au moins des membres du Comité et

b) un nombre de membres versant au moins 75 pour cent des contributions à la partie administrative du budget,

auront notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte.

Article 35*

Les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent Acte constitutif, n'auront pas notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte, peuvent rester membres du Comité pendant une année à partir de cette date, s'ils apportent une contribution aux dépenses d'administration du Comité conformément aux termes de l'alinéa 2 de l'article 25; ils conservent pendant cette période le droit d'accepter l'Acte constitutif.

Article 36

Les textes français, anglais et espagnol de la présente Constitution sont considérés comme également authentiques.

* Les articles 34 et 35 ont été mis en oeuvre lors de l'entrée en vigueur de la Constitution le 30 novembre 1954.

COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL POUR LES MIGRATIONS

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

GENÈVE, SUISSE

le 4 juin 1987

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de me référer à la cinquante-cinquième session (extraordinaire) du Conseil tenue à Genève le 20 mai 1987 et au cours de laquelle les amendements proposés à l'Acte constitutif du Comité intergouvernemental pour les migrations (CIM) furent examinés.

Le Conseil, dans sa résolution No 724 (LV), a adopté par consensus les amendements proposés à l'Acte constitutif et j'ai le plaisir de vous remettre ci-joint un exemplaire de cette résolution dont l'annexe contient le texte des amendements qui ont été soulignés à des fins pratiques pour en faciliter l'identification. Ces amendements, en particulier ceux relatifs au Préambule et au Chapitre I (Objectifs et Fonctions), ainsi que le changement de nom du Comité en Organisation internationale pour les migrations, témoignent de la reconnaissance du caractère global de notre mandat et de nos activités et constituent de ce fait un développement de la plus haute importance pour l'avenir de notre organisation.

Aux termes de l'article 29, alinéa 2, de notre Acte constitutif, l'entrée en vigueur de ces amendements est désormais sujette à leur acceptation par les deux tiers des gouvernements membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Le Conseil, dans sa résolution No. 724 (LV), a invité les gouvernements membres à accepter ces amendements dès que possible et à m'en informer en conséquence. C'est pourquoi, j'ai l'honneur de prier votre Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires à l'acceptation de ces amendements, permettant ainsi leur entrée en vigueur à une date aussi rapprochée que possible.

Son Excellence le Ministre des Affaires
étrangères
Ministère des Affaires étrangères
Palazzo Farnesina
ROME
ITALIE

Je suis persuadé que je pourrai compter sur le soutien de votre Gouvernement dans cette tâche qui permettra à notre Organisation de disposer d'un cadre juridique approprié pour faire face à ses responsabilités internationales.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

James L. Carlin

TRADUZIONE NON UFFICIALE

COMITATO INTERGOVERNATIVO PER LE MIGRAZIONI

55° Sessione straordinaria del Consiglio MC/1555 - 20 maggio 1987

RISOLUZIONE N. 724 (LV)

EMENDAMENTI ALL'ATTO ISTITUTIVO

(approvata dal Consiglio nella sua 364° seduta, il 20 maggio 1987)

Il Consiglio

Rammentando che l'Atto istitutivo del Comitato è stato approvato il 19 ottobre 1953 ed è entrato in vigore il 30 novembre 1954,

Consapevole della necessità di emendare l'Atto istitutivo affinché il Comitato possa disporre di un ambito legale adeguato per far fronte alle sue responsabilità internazionali,

Richiamando la Risoluzione n. 698 (LII) del 21 novembre 1985 con la quale il Consiglio decise di istituire un gruppo di lavoro aperto con la partecipazione di rappresentanti dei governi membri interessati, per esaminare le proposte di emendamenti dell'Atto istitutivo del Comitato presentate dall'Amministrazione e dai Governi membri e formulare raccomandazioni in tal senso,

Richiamando inoltre la Risoluzione del Consiglio N. 712 (LIV) del 26 novembre 1986 che autorizza il Direttore Generale, qualora lo ritenga opportuno, a convocare i governi membri in sessione straordinaria del Consiglio, per adottare le misure necessarie riguardo agli emendamenti proposti dello Atto istitutivo,

Avendo ricevuto ed esaminato le proposte di emendamenti contenute nel rapporto del Grup o di lavoro presentato dal Direttore Generale (MC 1554),

Notando che il disposto dell'art. 29, comma 1, dell'Atto istitutivo, il quale stabilisce che i testi degli emendamenti proposti nell'Atto istitutivo debbono essere comunicati ai governi membri almeno tre mesi prima del loro esame da parte del Consiglio, è stato debitamente osservato,

Considerando che gli emendamenti proposti non comportano nuovi obblighi per i membri,

Agendo in conformità con l'articolo 29, comma 2, dell'Atto istitutivo,

Approva gli emendamenti apportati all'Atto istitutivo così come sono indicati nell'annesso alla presente risoluzione*, i testi francese, inglese e spagnolo essendo ugualmente autentici;

Invita i governi membri ad accettare, non appena possibile, tali emendamenti, in conformità con le loro rispettive norme costituzionali e ad informarne in merito il Direttore Generale.

* Gli emendamenti sono sottolineati per finalità pratiche nell'annesso.

ANNESSO

COSTITUZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI*

PREAMBOLO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICHIAMANDO

la risoluzione approvata il 5 dicembre 1951 dalla Conferenza delle migrazioni di Bruxelles,

RICONOSCENDO

che la erogazione, a livello internazionale, di servizi di migrazione è spesso necessaria per assicurare uno svolgimento ordinato dei movimenti di migrazione nel mondo, e per agevolare, alle condizioni più favorevoli, l'insediamento l'integrazione dei migranti nella struttura economica e sociale del paese di accoglimento;

che analoghi servizi di migrazione possono inoltre rivelarsi necessari in caso di migrazioni temporanee, di migrazioni di rientro e di migrazioni intra-regionali;

che la migrazione internazionale include anche quella dei profughi, delle persone trasferite e di altre persone costrette ad abbandonare il loro paese, e che necessitano di servizi internazionali di migrazione;

che occorre promuovere la cooperazione degli Stati e delle Organizzazioni internazionali per facilitare l'emigrazione di persone desiderose di partire per paesi dove potranno, con il loro lavoro, sopperire alle proprie necessità e condurre una esistenza dignitosa, nel rispetto della persona umana, insieme alle loro famiglie;

Il presente testo incorpora nella Costituzione del 19 ottobre 1953 del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (denominazione anteriore della Organizzazione) gli emendamenti approvati il 20 maggio 1987 ed entrati in vigore il.....

che la migrazione può stimolare la creazione di nuove attività economiche nei paesi di accoglimento, e che esiste un rapporto tra la migrazione e le condizioni economiche, sociali e culturali dei paesi in via di sviluppo,

che occorrerebbe tener conto dei fabbisogni dei paesi in via di sviluppo in materia di cooperazione e di altre attività internazionali inerenti alla migrazione,

che occorre promuovere la cooperazione degli Stati e delle Organizzazioni internazionali, governative e non governative, in materia di ricerca e di consultazioni sulle questioni migratorie, non solo per quantoriguarda il processo migratorio, ma anche la situazione e le specifiche esigenze del migrante in quanto essere umano,

che i movimenti dei migranti dovrebbero, per quanto possibile, essere effettuati con regolari servizi di trasporto, salva la necessità, in talune circostanze, di ricorrere ad agevolazioni supplementari o diverse;

che una stretta cooperazione e coordinamento debbono esistere tra gli Stati, le Organizzazioni internazionali, governative e non governative, per quanto riguarda le questioni migratorie e riguardanti i profughi,

la necessità di un finanziamento internazionale delle attività correlate alla migrazione internazionale,

ISTITUISCONO

L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI, qui di seguito denominata l'Organizzazione , e

ACCETTANO LA PRESENTE COSTITUZIONE.

CAPITOLO I - SCOPI E FUNZIONI

Articolo 1

1. Gli scopi e le funzioni della Organizzazione sono:

a) di prendere ogni provvedimento utile per assicurare il trasferimento organizzato dei migranti che non godono di agevolazioni adeguate o che, altrimenti, non sarebbero in grado di partire senza una assistenza particolare, verso paesi dove esistono possibilità di una migrazione coordinata;

b) di occuparsi del trasferimento organizzato dei profughi, delle persone trasferite e di altre persone bisognose di servizi internazionali di migrazione, per le quali potrebbero essere stipulate intese tra l'Organizzazione e gli Stati interessati, compresi quelli che si impegnano ad accoglierli;

c) di fornire, a richiesta degli Stati interessati e con il loro accordo, servizi di migrazione quali il reclutamento, la selezione, la preparazione alla migrazione, i corsi di lingua, le attività di orientamento, gli esami medici, il collocamento, le attività che facilitano l'accoglimento e l'integrazione, nonché servizi di consulenza in materia migratoria, ed ogni altra assistènza inerente alle finalità dell'Organizzazione;

d) di fornire servizi analoghi, a richiesta degli Stati o in cooperazione con altre Organizzazioni internazionali interessate, per le migrazioni di rientro volontario, compreso il rimpatrio liberamente consentito,

e) di offrire agli Stati, nonché alle Organizzazioni internazionali, ed altre Organizzazioni, una istanza per scambi di vedute e di esperienze, nonché per la promozione della cooperazione e del coordinamento degli sforzi internazionali su questioni relative a migrazioni internazionali, compresi studi imperniati su tali questioni al fine di ricavare soluzioni a livello pratico.

2. L'Organizzazione, nell'adempimento delle sue funzioni, collabora strettamente con le Organizzazioni internazionali governative e non-governative interessate alle questioni di migrazione, di profughi e di risorse umane, per facilitare, tra l'altro, il coordinamento delle attività internazionali in detti settori. Tale cooperazione avverrà nella reciproca osservanza delle competenze delle Organizzazioni interessate.

3. L'Organizzazione riconosce che la questione dei criteri di ammissione ed il numero dei migranti da ammettere dipende dalla competenza nazionale degli Stati; essa, nell'adempimento delle sue funzioni, si adegua alle leggi ed ai regolamenti, nonché alla politica, degli Stati interessati.

CAPITOLO II - MEMBRI

Articolo 2

Sono membri dell'Organizzazione:

a) gli Stati che, in quanto membri della Organizzazione, hanno accettato la presente Costituzione, in base all'articolo 34, o cui si applica il disposto dell'art. 35;

b) gli altri Stati che hanno dato prova del loro interesse nei confronti del principio della libera circolazione delle persone e che si impegnano almeno a contribuire alle spese amministrative della Organizzazione con una partecipazione, il cui tasso sarà concordato tra il Consiglio e lo Stato interessato, subordinatamente ad una decisione del Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi ed alla loro accettazione della presente Costituzione.

Articolo 3

Ogni Stato membro può notificare il proprio ritiro dalla Organizzazione con effetto a decorrere dalla fine dell'esercizio in corso. Detta notifica deve essere comunicata per iscritto e pervenire al Direttore Generale dell'Organizzazione almeno quattro mesi prima della fine dell'esercizio in corso. Gli obblighi finanziari nei confronti della Organizzazione, di uno Stato membro che abbia notificato il proprio ritiro, si applicheranno alla totalità dell'esercizio durante il quale la notifica è stata comunicata.

Articolo 4

1. Se uno Stato membro non adempie ai suoi obblighi finanziari nei confronti della Organizzazione per due esercizi finanziari consecutivi, il Consiglio può, con decisione adottata a maggioranza dei due terzi, sospendere il diritto di voto, nonché i servizi di cui detto Stato membro beneficia, integralmente o in parte. Il Consiglio ha facoltà di ripristinare tale diritto di voto e tali servizi con una decisione adottata a maggioranza semplice.

2. Ogni Stato membro può essere sospeso dalla sua qualità di membro per decisione del Consiglio, adottata a maggioranza dei due terzi se detto Stato trasgredisce in maniera continua i princìpi della presente Costituzione. Il Consiglio ha facoltà di ripristinare tale qualità di membro con decisione presa a maggioranza semplice.

CAPITOLO III - ORGANI

Articolo 5

Gli organi dell'Organizzazione sono:

a) il Consiglio;

b) il Comitato esecutivo;

c) l'Amministrazione

CAPITOLO IV - CONSIGLIO

Articolo 6

Le funzioni del Consiglio, oltre a quelle indicate in altre norme della presente Costituzione, sono le seguenti:

a) determinare la politica della Organizzazione;

b) esaminare i rapporti, approvare e dirigere la gestione del Comitato esecutivo;

c) esaminare i rapporti, approvare e dirigere la gestione del Direttore generale ;

d) esaminare ed approvare il programma,il bilancio preventivo, le spese ed i conti dell'Organizzazione;

e) adottare ogni altro provvedimento per conseguire le finalità dell'Organizzazione.

Articolo 7

1. Il Consiglio è composto da rappresentanti degli Stati membri.
2. Ciascun Stato membro nomina un rappresentante nonché i supplenti ed i consiglieri che ritiene necessari.
3. Ciascun Stato membro dispone di un voto nel Consiglio.

Articolo 8

Il Consiglio può ammettere Stati non membri ed Organizzazioni internazionali governative o non-governative, che si occupano di migrazione, di profughi o di risorse umane come osservatori alle proprie riunioni, a richiesta degli stessi, a condizioni che possono essere fissate dal regolamento del Consiglio. Tali osservatori non avranno diritto di voto.

Articolo 9

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno.

2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria a richiesta:

a) del terzo dei suoi membri;
b) del Comitato esecutivo;
c) del Direttore Generale o del Presidente del Consiglio, in casi urgenti.

3. All'inizio di ogni sessione ordinaria, il Consiglio elegge un Presidente e gli altri membri dell'ufficio, il cui mandato è di un anno.

Articolo 10

Il Consiglio può istituire ogni sotto-comitato necessario all'adempimento delle sue funzioni.

Articolo 11

Il Consiglio adotta il proprio regolamento.

CAPITOLO V - COMITATO ESECUTIVO

Articolo 12

Le funzioni del Comitato esescutivo sono le seguenti:

a) esaminare e rivedere la politica, i programmi e le attività della Organizzazione, i rapporti annui del Direttore Generale ed ogni altro rapporto speciale;

b) esaminare tutte le questioni finanziarie o di bilancio che sono di competenza del Consiglio;

c) prendere in considerazione ogni questione specificamente presentata dal Consiglio, compresa la revisione del bilancio preventivo, ed adottare a tale proposito i provvedimenti che si rivelassero necessari;

d) consigliare il Direttore generale su ogni questione da questi eventualmente sottoposta

e) prendere, negli intervalli tra le sessioni del Consiglio, ogni decisione urgente relativa a questioni che appartengono alla sfera di competenza del Consiglio, decisioni che saranno sottoposte alla approvazione di quest'ultimo nella sessione successiva;

f) presentare al Consiglio o al Direttore Generale, di sua iniziativa, pareri o proposte;

g) trasmettere al Consiglio dei rapporti, e, se del caso, delle raccomandazioni riguardo alle questioni trattate.

Articolo 13

1. Il Comitato esecutivo è composto dai rappresentanti di nove Stati membri. Detto numero può essere accresciuto per decisione del Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi, a condizione che non superi il terzo del numero totale dei membri dell'Organizzazione.
Consiglio

2. I predetti Stati membri sono eletti dal Consiglio per due anni e sono rieleggibili.

3. Ciascun membro del Comitato esecutivo nomina un rappresentante nonché i supplenti ed i consiglieri che reputa necessari.

4. Ciascun membro del Comitato esecutivo dispone di un voto.

Articolo 14

1. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta l'anno. Esso si riunirà, à seconda delle necessità, per svolgere le sue funzioni, a richiesta:

a) del suo presidente;
b) del Consiglio:
c) del Direttore generale dopo consultazione del presidente del Consiglio:
d) della maggioranza dei suoi membri.

Articolo 15

Il Comitato esecutivo può con riserva di un eventuale riesame da parte del Consiglio, istituire ogni sotto-comitato necessario all'adempimento delle sue funzioni.

Articolo 16

Il Comitato esecutivo adotta il proprio regolamento.

CAPITOLO VI - AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

L'Amministrazione comprende un Direttore generale, un Vice-Direttore generale, nonché il personale stabilito dal Consiglio.

Articolo 18

1. Il Direttore generale ed il Vice-Direttore Generale sono eletti dal Consiglio a maggioranza dei due terzi e potranno essere rieletti. La durata del loro mandat sarà di regola di cinque anni, ma potrà essere inferiore, in casi eccezionali, qualora il Consiglio così decida à maggioranza dei due terzi. Essi adempiono alle loro funzioni conformemente ai termini di Contratti approvati dal Consiglio e firmati, a nome della Organizzazione, dal Presidente del Consiglio.

2. Il Direttore generale è responsabile davanti al Consiglio ed al Comitato esecutivo. Egli amministra e gestisce i servizi dell'Organizzazione in osservanza della presente Costituzione, della politica generale e delle decisioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, nonché dei regolamenti da essi adottati, e formula proposte in vista dei provvedimenti che il Consiglio deve adottare.

Articolo 19

Il Direttore generale nomina il personale dell'Amministrazione in conformità con lo statuto del personale adottato dal Consiglio.

Articolo 20

1. Nell'adempimento dei loro doveri, il Direttore generale, il Vice-Direttore generale ed il personale non debbono né sollecitare, né accettare istruzioni da alcun Stato o autorità esterna alla Organizzazione. Essi debbono astenersi da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali.

2. Ciascun Stato membro si impegna a rispettare la natura esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore generale, del Vice-Direttore generale e del personale , e a non tentare di influenzarli nella esecuzione del loro compito.

3. Ai fini del reclutamento e dell'impiego del personale, debbono essere considerati come requisiti di base la capacità, la competenza e le doti di integrità; tranne che in circostanze particolari, il personale deve essere reclutato tra i cittadini degli Stati membri della Organizzazione, tenendo conto del principio di una equa ripartizione geografica.

Articolo 21

Il Direttore Generale assiste, o si fa rappresentare dal Vice Direttore generale o altro funzionario incaricato a tutte le sessioni del Consiglio, del Comitato esecutivo e dei sotto-comitati. Il Direttore generale, o suo rappresentante incaricato,può partecipare ai dibattiti, senza diritto di voto.

Articolo 22

Durante la sessione ordinaria del Consiglio successiva al termine di ogni esercizio finanziario, il Direttore Generale presenta al Co siglio, per il tramite del Comitato esecutivo, un rapporto sui lavori della Organizzazione, fornendo un resoconto completo delle sue attività durante l'anno trascorso.

CAPITOLO VII - SEDE

Articolo 23

1. La sede dell'Organizzazione è a Ginevra. Il Consiglio può decidere, con una votazione a maggioranza dei due terzi, di trasferire la propria sede in altro luogo.

2. Le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo si svolgono a Ginevra, a meno che due terzi dei membri del Consiglio, o rispettivamente del Consiglio esecutivo,non abbiano deciso di riunirsi altrove.

CAPITOLO VIII - FINANZE

Articolo 24

Il Direttore generale sottopone al Consiglio, per il tramite del Comitato esecutivo, un bilancio preventivo annuo che comprende le spese amministrative e quelle relative alle sue attività, i profitti previsti, le previsioni supplementari in caso di necessità, ed i conti annui o speciali dell'Organizzazione.

Articolo 25

1. Le risorse necessarie per le spese dell'Organizzazione sono rappresentate:

a) per quantoriguarda la parte amministrativa del bilancio preventivo, da contributi in numerariodegli Stati membri, che saranno dovuti all'inizio dello esercizio finanziario cui si riferiscono e che dovranno essere versati senza ritardo;

b) per quantoriguarda la parte del bilancio preventivo concernente le attività dell'Organizzazione, dacontributi in numerario, in natura o sotto forma di servizi degli Stati membri, di altri Stati, di organizzazioni internazionali, governative o non-governative, di altri enti giuridici o persone private, i quali contributi saranno saldati non appena possibile e per intero anteriormente alla scadenza dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

2. Ogni Stato membro deve versare alla parte amministrativa del bilancio preventivo dell'Organizzazione, una quota il cui tasso sarà concordato tra il Consiglio e lo Stato membro interessato.

3. I contributi alle spese operative dell'Organizzazione sono volontari ed ogni partecipante alla parte del bilancio preventivo relativa alle attività, può concordare con l'Organizzazione i termini e le condizioni d'impiego dei suoi contributi in conformità con gli obiettivi e le funzioni dell'Organizzazione.

4. a) Le spese di amministrazione in sede, e tutte le altre spese amministrative, tranne quelle effettuate ai fini delle funzioni di cui al comma 1 c) e d) dell'articolo 1, saranno imputate sulla parte amministrativa del bilancio preventivo;

b) le spese operative, nonché le spese amministrative effettuate ai fini delle funzioni di cui al comma 1 c) e d) dell'articolo 1 saranno imputate sulla parte del bilancio preventivo relativo alle attività.

5. Il Consiglio vigilerà affinché la gestione amministrativa sia assicurata in maniera efficace ed economica.

Articolo 26

Il Consiglio fissa un regolamento finanziario.

CAPITOLO IX - STATUTO GIURIDICO

Articolo 27

L'Organizzazione ha personalità giuridica. Essa gode della capacità giuridica necessaria per esercitare le proprie funzioni e conseguire i suoi scopi, e segnatamente della capacità, secondo la legislazione dello Stato: a) di stipulare contratti; b) di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne; c) di ricevere e di spendere fondi pubblici e privati; d) di adire in giudizio.

Articolo 28

1. L'Organizzazione godrà dei privilegi ed immunità che sono necessari per svolgere le proprie funzioni e conseguire i suoi scopi.

2. I rappresentanti degli Stati membri, il Direttore generale, il Vice-Direttore generale ed il personale dell'Amministrazione godranno altresì dei privilegi e delle immunità necessarie al libero esercizio delle loro funzioni inerenti alla Organizzazione.

3. Detti privilegi ed immunità saranno definiti in accordi tra l'Organizzazione e gli Stati interessati , o attraverso altri provvedimenti adottati da detti Stati.

CAPITOLO X - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 29

1. A meno che ciò non sia diversamente disposto nella presente Costituzione o nei regolamenti stabiliti dal Consiglio o dal Comitato esecutivo, tutte le decisioni del Consiglio, del Comitato esecutivo e di tutti i sotto-comitati sono prese a maggioranza semplice.

2. Le maggioranze previste dalle disposizioni della presente Costituzione o dai regolamenti stabiliti dal Consiglio o dal Comitato esecutivo si intendono dei membri presenti e votanti.

3. Un voto è valido solamente se è presente la maggioranza dei membri del Consiglio, del Comitato esecutivo o del sotto-comitato interessato.

Articolo 30

1. I testi degli emendamenti proposti alla presente Costituzione saranno comunicati dal Direttore generale ai governi degli Stati membri almeno tre mesi prima di essere esaminati dal Consiglio.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati approvati da due terzi dei membri del Consiglio ed accettati dai due terzi degli Stati membri, in conformità con le loro rispettive norme costituzionali, rimanendo peraltro inteso che gli emendamenti i quali comportano nuovi obblighi per i membri entreranno in vigore per un determinato membro solo se tale membro abbia accettato i predetti emendamenti.

Articolo 31

Ogni controversia la quale riguardi l'interpretazione o l'applicazione della presente Costituzione, la quale non sia stata regolata per via negoziale o da una decisione del Consiglio, presa a maggioranza dei due terzi, sarà deferita alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità con lo statuto di detta Corte, a meno che gli Stati membri interessati non convengano di altra modalità di composizione entro un termine ragionevole.

Articolo 32

Subordinatamente alla approvazione di due terzi dei membri del Consiglio, l'Organizzazione può rilevare da ogni altra organizzazione o ente internazionale le cui finalità appartengano alla competenza della Organizzazione, le attività, risorse ed obblighi che potrebbero essere stabiliti da un accordo internazionale o da un'intesa concordata tra le Autorità competenti delle rispettive Organizzazioni.

Articolo 33

Il Consiglio può, con decisione adottata a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, decretare lo scioglimento dell'Organizzazione.

Articolo 34*

Il presente Atto istitutivo entrerà in vigore, per i governi membri del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee che lo avranno accettato, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali, il giorno della prima riunione di detto Comitato, dopo che:

a) i due terzi almeno dei membri del Comitato,

b) una parte dei membri che versano almeno il 75 per cento dei contributi alla parte amministrativa del bilancio preventivo,

abbiano notificato al Direttore la loro accettazione del predetto Atto.

Articolo 35*

I Governi membri del Comitato intergovernativo per le migrazioni europee i quali, alla data di entrata in vigore del presente Atto istitutivo, non abbiano notificato al Direttore la loro accettazione di tale Atto, possono rimanere membri del Comitato per un anno a decorrere da tale data, se contribuiscono alle spese amministrative del Comitato ai sensi del comma 2 dell'articolo 25; per tutto questo periodo essi conservano il diritto di accettare l'Atto costitutivo.

Articolo 36

I testi francese, inglese e spagnolo della presente Costituzione sono considerati come ugualmente autentici.

* Gli articoli 34 e 35 sono stati applicati al momento dell'entrata in vigore della Costituzione, il 30 novembre 1954.

COMITATO INTERGOVERNATIVO PER LE MIGRAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

Ginevra, Svizzera

il 4 giugno 1987

Signor Ministro,

Ho l'onore di riferirmi alla 55° sessione (straordinaria) del Consiglio svoltasi a Ginevra il 20 maggio 1987, durante la quale furono esaminati gli emendamenti proposti all'Atto istitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni (CIM).

Il Consiglio, nella sua Risoluzione N. 724 (LV), ha approvato per consenso gli emendamenti proposti all'Atto istitutivo, ed ho il piacere di unirLe in allegato una copia di detta risoluzione, il cui Annesso contiene il testo degli emendamenti, i quali sono stati sottolineati per finalità pratiche al fine di agevolarne l'individuazione. Tali emendamenti, segnatamente quelli relativi al Preambolo ed al Capitolo I (Scopi e Funzioni), nonché il cambiamento della denominazione del Comitato in "Organizzazione Internazionale per le migrazioni", costituiscono la prova del riconoscimento della natura globale del nostro mandato e delle nostre attività e rappresentano uno sviluppo della massima importanza per l'avvenire della nostra Organizzazione.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del nostro Atto istitutivo, l'entrata in vigore di detti emendamenti è d'ora in poi subordinata alla loro accettazione da parte dei due terzi dei Governi membri, in conformità con le loro rispettive norme costituzionali. Il Consiglio, nella sua Risoluzione N. 724 (LV) ha invitato i Governi membri ad accettare non appena possibile detti emendamenti e ad informarmi in merito. Ho quindi l'onore di invitare il Suo Governo a prendere tutti i provvedimenti necessari alla accettazione di tali emendamenti, cosicché possano entrare in vigore ad una data la più ravvicinata possibile.

S.E. il Ministro degli Affari Esteri
Ministero degli Affari Esteri
R O M A

Sono certo di poter contare sull'appoggio del Suo Governo per questo compito, grazie al quale la nostra Organizzazione potrà disporre di un adeguato ambito giuridico per far fronte alle proprie responsabilità internazionali.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

(James L. Carlin).

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3526):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 14 gennaio 1989.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 febbraio 1989, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla III commissione il 6 aprile 1989.

Esaminato in aula il 26 settembre 1989 e approvato il 27 settembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1886):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 ottobre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 dicembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1886/*A* - relatore sen. FIORET).

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1989.

90G0027

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651314) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.